



Procura Generale della Repubblica Torino

RELAZIONE INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2025 DISTRETTO PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

Giova premettere che la scrivente ha assunto le funzioni di Procuratore Generale in data 13 settembre 2024, all'esito della vacanza del Capo dell'Ufficio determinata dal collocamento a riposo in data 2 ottobre 2023 del Procuratore Generale Francesco Enrico Saluzzo all'esito del quale assumeva l'incarico di Procuratore Generale facente funzioni, con O.S. n. 37 del 30.09.2023, il Sostituto Procuratore Generale Sabrina Noce in quanto magistrato in servizio con maggiore anzianità.

L'Ufficio, a causa della carenza di organico, ha visto le applicazioni di quattro magistrati requirenti al fine di consentire una equilibrata partecipazione alle udienze.

In data 8 gennaio 2024, a seguito di procedura di tramutamento per 2 posti da Sostituto Procuratore Generale per la Procura Generale di Torino, veniva immessa in possesso la dottoressa Sara Panelli, Sostituto Procuratore della Repubblica, già applicata presso questo Ufficio dalla Procura della Repubblica di Torino.

Successivamente, il 25 gennaio 2024, in conseguenza della medesima procedura, veniva ricoperto anche il secondo posto disponibile, dal dottor Giuseppe Vanore, già Consigliere presso la Corte di Appello di Milano.

Pertanto, da quella data, i Sostituti Procuratori Generali in servizio diventavano 12 comprensivi della dottoressa Noce, ancora Procuratore Generale f.f., permanendo le vacanze di entrambi i Vertici.

In data 27 marzo 2024 ha preso possesso il nuovo Avvocato Generale, dottor Giancarlo Avenati Bassi, già Sostituto Procuratore Generale, che assumeva anche la temporanea dirigenza dell'intestato Ufficio.

Alla data del 1° luglio 2024 la pianta organica della Procura Generale della Repubblica di Torino vedeva in servizio:

- 1 magistrato Avvocato Generale;
- 11 magistrati sostituti Procuratori Generali.

Le scoperture a quella data erano: 1 magistrato Procuratore Generale, 2 magistrati Sostituti Procuratori Generali e 3 magistrati pianta organica flessibile requirente.

Con la presa di possesso della scrivente in data 13 settembre c.a., permangono due scoperture con riguardo alla funzione di Sostituto Procuratore Generale.

Altro elemento importante da evidenziare, in relazione al ruolo peculiare svolto dal Dirigente del personale amministrativo, in particolar modo in ufficio di Procura Generale della Repubblica, è dato dall'avvenuto collocamento a riposo del Dirigente, con presa di possesso del nuovo in data 1° ottobre 2024, circostanza che ha comportato - da un lato - una fisiologica ricaduta in punto conoscenza e gestione reciproca delle risorse del Personale, e dall'altro, evidenti criticità con riguardo all'approntamento dei dati necessari ai fini della stesura del presente documento che avrebbe dovuto essere calendarizzato con giusto anticipo rispetto alla scadenza.

Da ultimo è mia convinzione che la scrittura della relazione in vista dell'Inaugurazione dell'anno giudiziario è il risultato armonico del lavoro di tutti i componenti dell'ufficio - magistrati e Personale amministrativo - e, nel caso di specie, la mancata conoscenza delle reciproche modalità di approccio al lavoro ed alle nuove funzioni tra la scrivente ed il Dirigente (ma anche con i responsabili delle varie aree e servizi), avrebbe necessitato di fisiologico periodo di *running-in* che - in relazione ai tempi richiesti per adempiere al dovere di compilazione di completa e puntuale relazione - non si è potuto verificare.

Tanto premesso

Relativamente a quanto in oggetto, **appare opportuno svolgere una preliminare introduzione con riguardo all'attività di questa Procura Generale** attraverso una rapida ricognizione degli aspetti ritenuti di maggior interesse, non direttamente percepiti dalla scrivente in quanto Procuratore Generale a far data del 13 settembre 2024, ma frutto di interlocuzione con l'Avvocato Generale, i Sostituti Procuratori Generali, il Dirigente ed il Personale tutto.

Sono state indette tre Assemblee generali dell'Ufficio in ordine – per lo più – a variazioni degli assetti organizzativi in relazione ai nuovi trasferimenti, al collocamento a riposo del Procuratore Generale, all'insediamento dell'Avvocato Generale, nonché in relazione all'istituto del concordato in appello ed all'interpretazione dell'articolo 581 comma 1-ter c.p. alla luce della sentenza della Cassazione, Sezione Seconda 33355 del 2023 relativa ad imputato detenuto.

Ai fini di verifica del corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, sono state indette quattro riunioni con i dieci procuratori della Repubblica del distretto, in ordine ai seguenti argomenti e nelle date sotto enunciate:

- 18.9.2023: materia di attività di indagine per i reati di c.d. “codice rosso”, a seguito delle recenti modifiche introdotte e che hanno previsto obblighi sì stringenti che, se non osservati, determinano la revoca della designazione del Sostituto per quel singolo procedimento, con annessi obblighi di informazione periodica al Procuratore Generale.
- 9.11.2023: scoperta di organico del personale amministrativo in quasi tutte le Procure; riforma delle intercettazioni; interpretazione dell'art. 86 comma 1 bis disp att.; flusso informativo in seguito alla modifica del cd. Codice rosso; richiesta parere previsto dall'art. 599 bis quarto comma c.p.p. in relazione ai criteri da adottare pe addivenire al concordato in appello; traduzione del decreto di esecuzione delle pene; richieste di copia delle ordinanze cautelari da parte degli organi di informazione; nota del Provveditore del DAP relativa al percorso formativo presso le Procure delle Regioni del distretto personale del NIR.

- 19.12.2023: valutazione protocollo stipulato tra Procura Minori e Procura Torino; discussione bozza provvedimento in ordine alla vigilanza sui reati di codice rosso; tema dei flussi informativi a seguito della scadenza dei vari termini delle indagini preliminari.
- 8.2.2024: tema dei flussi informativi a seguito della scadenza dei vari termini delle indagini preliminari; punto sul sistema APP; problematiche in tema di esecuzioni; ulteriori valutazioni in tema di Protocollo stipulato tra Procura Minori e Procura Torino.

Per contro, non si sono più realizzate, a partire dall'anno 2023, le proficue riunioni dei Procuratori Generali d'Italia, importanti momenti di speculazione e scambio formativo, alle quali avevo partecipato nel corso della mia lunga reggenza della Procura Generale di Bologna.

Tanto evidenziato, si procede ad illustrare l'attività dell'intestato Ufficio procedendo all'esame dei singoli settori di impegno e trattazione di affari.

Con riguardo all'assistenza internazionale in materia penale.

A tal proposito evidenzio che nel periodo di interesse non si sono registrate novità legislative significative in questo settore, ma l'Ufficio ha continuato ad adeguare le proprie prassi operative alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI", relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, di cui la seconda ha avuto impatto rilevante e diretto sull'attività dell'Ufficio".

Giova altresì rilevare che questa Procura Generale prevede l'organizzazione del lavoro dei magistrati in gruppi specializzati e che la scrivente – relativamente al Pool denominato "Affari internazionali" ha disposto, all'esito di unanime condivisione da parte dell'Assemblea Generale dell'ufficio, di portare l'organico del suddetto gruppo da due a tre unità (posto che verrà in concreto ricoperto con la prossima presa di servizio del collega in corso di nomina da parte del Consiglio Superiore della Magistratura).

Il mutato assetto organizzativo si fonda sulla corretta valutazione dell'inadeguatezza dell'attuale organico, pari a due Sostituti Procuratori generali, a fronte del notevole carico di lavoro ed alla sottoposizione dei magistrati del gruppo ad una sorta di reperibilità che consegue alla peculiarità della materia trattata.

Nel dettaglio dell'attività del settore internazionale, si evidenzia quanto segue:

- a) Osservazioni transfrontaliere, argomento di assoluta novità per la scrivente ed oggetto di immediato studio.

Le osservazioni transfrontaliere sono previste dall'art. 40 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, ratificato dall'Italia con la L. 30.9.1993 n. 388, nonché dall'art. 17 del Secondo Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale.

In base a tali disposizioni, gli agenti appartenenti ai Paesi firmatari possono continuare l'osservazione di una persona, oggetto di indagine in un procedimento penale, nel territorio di uno Stato confinante. L'osservazione è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- gli agenti di polizia devono operare nell'ambito di un'indagine giudiziaria;
- l'attività di osservazione deve essere iniziata nel loro paese;
- la persona sorvegliata deve essere sospettata di aver partecipato alla commissione di un reato che può dar luogo ad estradizione.

Le osservazioni transfrontaliere possono essere di due tipi:

- 1) ordinarie (O.T.O.): sono previste nel paragrafo 1 dell'art. 40. Gli agenti possono continuare l'osservazione oltre frontiera se vi è stata autorizzazione dell'Autorità giudiziaria del Paese dove essa si svolge, a seguito di una domanda d'assistenza giudiziaria preventivamente presentata. L'autorizzazione può essere accompagnata da condizioni.
- 2) d'urgenza (O.T.U.): sono previste nel paragrafo 2 dell'art. 40. Gli agenti possono, in presenza di motivi particolarmente urgenti, continuare l'osservazione oltre frontiera senza autorizzazione preventiva della competente Autorità, esclusivamente per i reati indicati nel paragrafo 7 dell'art. 40. Durante l'osservazione, il passaggio della

frontiera dovrà essere immediatamente comunicato all'Autorità competente e sarà trasmessa tempestivamente una richiesta di assistenza giudiziaria con l'indicazione dei motivi che hanno determinato l'urgenza.

Ogni operazione svolta nell'ambito di un'osservazione transfrontaliera è sempre oggetto di rapporto alle Autorità del Paese nel cui territorio ha avuto luogo.

Gli agenti addetti all'osservazione non possono fermare né arrestare la persona che ne è oggetto.

In base all'art. 4 della legge di ratifica n. 388 del 1993, l'autorizzazione a proseguire l'osservazione nel territorio dello Stato italiano, prevista dall'art. 40, paragrafi 1 e 2, della Convenzione, è concessa dal Procuratore Generale della Corte d'Appello nel cui distretto l'osservazione deve essere proseguita ed è trasmessa dalla direzione centrale della polizia criminale del Ministero dell'Interno all'Autorità richiedente.

Nel distretto del Piemonte e della Val d'Aosta le richieste di osservazione transfrontaliera, generalmente, provengono da Autorità francesi ed elvetiche.

Le richieste provenienti dalla Svizzera sono disciplinate altresì dall'Accordo sulla cooperazione di polizia doganale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale svizzero che disciplina all'art. 11 le osservazioni transfrontaliere (il cui testo riprende quanto contenuto nell'articolo 40 della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen).

Recentemente, questo Ufficio ha predisposto una nota, indirizzata al Direttore del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – del Ministero dell'Interno, a firma dell'Avvocato Generale, con la quale si determinano alcune linee guida:

- si ribadisce che le autorizzazioni sono concesse dal Procuratore Generale della Corte d'Appello nel cui distretto l'osservazione deve essere proseguita;
- si indicano gli indirizzi di posta elettronica certificata ai quali le richieste di osservazione devono essere trasmesse;
- vengono indicati i nominativi e i cellulari dei magistrati della Procura Generale di Torino che possono essere direttamente contattati nel caso d'urgenza, ovvero qualora

si renda necessaria l'autorizzazione orale al fine di consentire l'ingresso nel territorio dello Stato di agenti appartenenti a Forze di Polizia straniera.

Nel corso del periodo compreso tra il 1.7.2023 e il 30.6.2024 vi sono state n. 7 richieste di osservazioni transfrontaliere: n. 3 richieste provenienti dalla Francia e n. 4 dalla Svizzera (di cui n. 2 richieste di osservazione transfrontaliera urgenti per reati di traffico di sostanze stupefacenti). Su una richiesta proveniente dalla Svizzera è stato dichiarato il non luogo a provvedere in quanto il soggetto da osservare non era nel territorio dello stato italiano (trovandosi in Albania). In un altro caso, richiesta proveniente dalla Francia, sono state richieste precisazioni sul luogo dell'osservazione (considerato che sul modulo era stato indicato lo stato tedesco quale luogo presunto di osservazione).

Si segnala che la richiesta di osservazione transfrontaliera denominata operazione "Odyssee" proveniente dalla Svizzera e rivolta a più Procure Generali (Torino, Milano, Trento, Bologna e Ancona), con richiesta di osservazione di tre soggetti nell'ambito di un'indagine per il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti, per il Distretto della Corte d'Appello di Torino ha avuto termine, dopo diverse proroghe, il 22.5.2024.

b) Mandati di arresto europei attivi ed estradizioni attive.

Nel periodo in esame, nel distretto della Corte d'Appello di Torino risultano essere stati protocollati sull'Applicativo AGI (Assistenza Giudiziaria Internazionale) n. 201 fascicoli a carico di altrettanti soggetti.

Il dato tuttavia non tiene conto del numero dei singoli mandati d'arresto europei emessi con riferimento al medesimo soggetto, qualora lo stesso sia destinatario di un provvedimento di esecuzione pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione.

Il vademecum pubblicato dal Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale prevede infatti che, in caso di provvedimento di cumulo pene, il Pubblico Ministero sia tenuto a predisporre un Mandato d'arresto europeo per ciascuna delle sentenze ricomprese nel provvedimento.

Nello specifico, l'intestata Procura, a fronte della protocollazione di n. 95 fascicoli relativi a provvedimenti restrittivi emessi dall'Ufficio Esecuzioni in sede, ha redatto complessivamente n. 202 mandati d'arresti europei.

L'Ufficio predispone un mandato d'arresto europeo per ogni singola sentenza che abbia una pena residua superiore a mesi 4 di reclusione così come previsto dall'art. 2 n. 1 Decisione Quadro 2002/584/GAI.

La mancata redazione dei mandati d'arresto europei in relazione a sentenze ricomprese nel provvedimento di cumulo comporterebbe infatti la necessità, in caso di arresto provvisorio del soggetto e successiva consegna all'Italia, di provvedere alla rideterminazione della pena residua da scontare, espungendo le pene relative alle sentenze in relazione alle quali non sia stata disposta la consegna da parte dell'A.G. estera.

Quanto sopra al fine di evitare che il condannato venga sottoposto a detenzione per fatti diversi da quelli per cui è stata autorizzata la consegna, in virtù del principio di specialità enunciato agli artt. 721 c.p.p. e 26 Legge 69/2005 e che la difesa dei condannati promuova incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p.

Qualora non vi sia stata consegna per uno dei titoli ricompresi nel cumulo, è invalsa la prassi di chiedere al Magistrato di Sorveglianza del luogo ove il consegnando è stato associato, di interpellarlo al fine di raccogliergli l'eventuale rinuncia al principio di specialità, ciò in considerazione della circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 14.6.2018 (in tema di cooperazione internazionale in materia penale – estradizione e mandato di arresto europeo - principio di specialità nelle procedura di consegna), che prevede al punto 7 che il consenso dell'estradata venga espresso con le modalità indicate all'art. 717 commi 2 e 2 *bis* c.p.p. ovvero raccolto dall'Autorità giudiziaria e alla presenza del difensore.

A fronte dei 95 fascicoli protocollati da questo Generale Ufficio, in riferimento ad altrettante esecuzioni penali iscritte presso l'Ufficio esecuzioni sede, nel Distretto della Corte d'Appello di Torino sono stati registrati ulteriori 106 fascicoli di mandati d'arresto europei emessi dalle Procure delle Repubblica, dai Tribunali e dalla Corte d'Appello relativi ad

altrettanti soggetti. Tali fascicoli risultano essere regolarmente istruiti dall' "Area internazionale" con la formazione del fascicolo cartaceo.

La necessità dell'approntamento e della cura dei fascicoli estradizionali deriva dalla disposizione di cui all'art. 31 Legge 69/2005 che prevede che il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello dia immediata comunicazione al Ministro della Giustizia della revoca o della perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo ai fini della conseguente comunicazione allo stato membro di esecuzione. Quanto sopra determina per l'Ufficio, nel caso in cui il soggetto sia stato arrestato in uno stato estero a fini di consegna, il dovere di comunicare, con urgenza, che il provvedimento restrittivo, anche se emesso da altre Autorità giudiziaria del Distretto, ha perduto validità.

Analogamente, anche nel caso in cui il soggetto non sia in stato di arresto, viene posta in essere rapida attivazione per la comunicazione, tanto al fine di evitare arresti provvisori a fini di consegna in virtù di mandati d'arresto europei che hanno perso efficacia.

Nel periodo in esame sono state altresì avanzate al Ministero della Giustizia richieste di diffusione delle ricerche in ambito internazionale ai sensi dell'art. 720 c.p.p. per n. 25 soggetti.

Tra le richieste di diffusione delle ricerche in ambito internazionale promosse da questo Generale Ufficio si segnalano quelle relative a due soggetti gravati da provvedimento cautelare emesso dal G.I.P presso il Tribunale di Foggia su richiesta della Procura Europea – sede di Torino, nell'ambito di un procedimento penale a loro carico per reati in materia fiscale e, segnatamente, l'evasione di IVA per quasi 40 milioni di euro in relazione agli anni dal 2018 al 2022.

Il primo personaggio veniva poi successivamente arrestato in Italia a seguito della sua espulsione amministrativa dagli Stati Uniti d'America, il secondo veniva arrestato provvisoriamente a fini estradizionali negli Emirati Arabi Uniti il 25.1.2024 e estradato, mediante procedura semplificata, in data 29.2.2024.

Relativamente a richieste di presentazione di domande di estradizione inoltrate al Ministero della Giustizia si segnalano quella relativa ad altro soggetto, ritenuto dalla Corte d'Appello di Torino responsabile della bancarotta fraudolenta della nota società

automobilistica "De Tomaso Automobili S.p.A.", società fallita nel 2012, a seguito dell'arresto provvisorio a fini estradizionali del suddetto avvenuto a Podgorica (Montenegro) il 20.5.2024. La procedura estradizionale è tuttora in corso.

Si segnala inoltre il caso di un cittadino albanese, ricercato sin dall'anno 2006 per i reati di prostituzione minorile e favoreggiamento della prostituzione, tratto in arresto in Albania in data 7.6.2024 a seguito della sua espulsione dagli Stati Uniti d'America.

A tal proposito, è prassi dell'Ufficio "Affari internazionali", nel caso di arresti provvisori a fini estradizionali operati in territorio albanese nei confronti di cittadini di quello Stato, avanzare al Ministero della Giustizia richiesta di presentazione della domanda di estradizione anziché procedere con l'esecuzione della pena in loco in virtù della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate sottoscritta a Strasburgo il 21.3.1983 e dell'Accordo Aggiuntivo sottoscritto a Roma tra Italia e Albania in data 23.4.2002. Ciò sulla scorta di precedenti decisioni assunte dalle Autorità giudiziarie albanesi in casi analoghi, che hanno frequentemente modificato le decisioni di condanna pronunciate in Italia.

Segnatamente, le Autorità giudiziarie albanesi, pur deliberando in senso favorevole alle richieste di riconoscimento delle sentenze di condanna promosse da questa Procura Generale, hanno rideterminato le pene inflitte dall'Autorità giudiziaria italiana, riducendole notevolmente o concedendo misure alternative quali la sospensione dell'esecuzione con messa alla prova del condannato o, ancora, non provvedendo all'esecuzione delle pene perché ritenute prescritte.

c) Mandati di arresto europei ed estradizioni passive.

Nel periodo in esame, l'Ufficio Affari internazionali ha trattato n. 45 mandati d'arresto europei passivi e n. 25 richieste di estradizione passive.

Non si sono registrate modifiche legislative con riferimento alla Legge 69/2005 e alle norme relative al Libro XI regolante i rapporti giurisdizionali con le Autorità straniera.

Degne di nota sono le sentenze nri. 177 e 178 della Corte Costituzionale in tema di mandato d'arresto europeo e rispetto dei diritti fondamentali della persona interessata.

Nel primo caso – con la sentenza n. 177/2023 – la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69 (*Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri*), sollevate dalla Corte d’Appello di Milano in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 110 (recte: 111, come chiarito dalla Corte rimettente nella successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 2 febbraio 2021) della Costituzione, nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto della consegna, nell’ambito delle procedure di mandato d’arresto europeo, «ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta».

Nel secondo caso – con la sentenza n. 178/2023 – la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (*Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri*), come introdotto dall’art. 6, comma 5, lettera b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018), nella parte in cui non prevede che la Corte d’Appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano e sia sufficientemente integrata in Italia, sempre che la Corte d’Appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia.

Con quest’ultima pronuncia, i giudici, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), hanno anche dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nella formulazione introdotta dall’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 (*Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione della delega di cui all’articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117*), nella parte in cui non prevede che la Corte d’Appello possa

rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la Corte d'Appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia.

d) Esecuzioni all'estero di sentenze italiane.

Nel periodo in esame sono stati registrati n. 19 procedure di esecuzione all'estero di sentenze italiane.

Di queste, si segnalano n. 4 procedure relative a soggetti per i quali si è proceduto a seguito di arresto provvisorio a fini di consegna in esecuzione di Mandato d'arresto europeo emesso dall'Ufficio e su richiesta di riconoscimento promossa dall'Autorità giudiziaria estera.

I procedimenti si sono conclusi positivamente con decisione favorevole della competente Autorità e la conseguente esecuzione della pena irrogata dall'Autorità giudiziaria italiana nello stato in cui è avvenuto l'arresto provvisorio.

Due procedure sono relative a richieste di trasferimento presentate ai sensi della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate sottoscritta a Strasburgo il 21.3.1983.

Segnatamente, una delle procedure iscritte è relativa ad un cittadino albanese che aveva richiesto di terminare l'espiazione della pena inflittagli in Albania in virtù di tale convenzione e dell'Accordo Aggiuntivo sottoscritto a Roma tra Italia e Albania in data 23.4.2002.

Con riferimento a tale procedura, preliminarmente, il Ministero della Giustizia, dopo l'inoltro della richiesta del condannato, aveva domandato al corrispondente Ministero albanese un formale consenso ad accogliere il detenuto presso le sue strutture carcerario e un formale impegno al rispetto dell'art. 3 dell'Accordo Aggiuntivo con conseguente conferma dell'applicazione della regola della continuazione dell'esecuzione della condanna di cui all'art. 9 paragrafo 1 lettera a) della Convenzione di Strasburgo. Quanto sopra a seguito delle problematiche relative alle procedure di trasferimento in Albania che, negli

anni precedenti, hanno comportato l'istruzione di pratiche a cui non è stato dato seguito da parte delle Autorità albanesi o, ancora, a cui è stata data risposta da tali Autorità sino alla deliberazione favorevole della Corte d'Appello ai sensi dell'art. 743 c.p.p. senza poi che avvenisse effettivamente il trasferimento del detenuto.

Tre delle procedure iscritte sono relative a richieste di cui alla Decisione Quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. Di queste una è stata archiviata a seguito della mancata disponibilità dell'Autorità spagnola ad eseguire la misura della detenzione domiciliare sostitutiva, una è stata inoltrata al Ministero della Giustizia per la traduzione e la successiva trasmissione degli atti alla competente Autorità romena per il riconoscimento e l'esecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova e la terza è pendente in quanto si è in attesa di una nuova pronuncia del Tribunale di Sorveglianza in ordine all'esecuzione della pena in territorio francese, a seguito di una nuova sentenza intervenuta nei confronti della condannata.

Con riguardo all'attività dell'Ufficio Esecuzioni

I magistrati che fanno parte del gruppo sono in numero di 5.

È stato altresì istituito un 9° gruppo di lavoro (I) denominato "Confische e sequestri".

Si procede, per brevità espositiva per elencazioni di sotto-settori di attività.

- 1) Statistica e archivio: costituzione di un file excel in area condivisa in cui vengono iscritte tutte le procedure relative a confische con cartelle nominative personalizzate in cui sono inseriti gli atti di indagine e i provvedimenti adottati.

Procedure anno 2023 n. 12, anno 2024 n. 59

Attivo un memorandum con il Comando Regionale della Guardia di Finanza in attesa di nuova sottoscrizione ed aggiornamento.

- 2) Codice rosso.

I fascicoli contenenti reati di genere sono trattati con assoluta priorità rispetto agli altri e sono contrassegnati da un bollino rosso che ne caratterizza l'oggetto.

L'Ufficio comunica alle persone offese tutti i provvedimenti di scarcerazione da misure restrittive e/o fine pena. E' adottato un circuito virtuoso con le Forze dell'Ordine nella comunicazione alle persone offese.

Invero seppure la riforma Cartabia ha abrogato l'art. 659 co. 1 bis cpp che imponeva l'obbligo di avviso; ciononostante, all'esito di riunione informale fra i magistrati addetti all'esecuzione, si è stabilito di continuare comunque nelle comunicazioni alle persone offese.

La dottoressa Sabrina Noce, quale Procuratore Reggente, ha emanato una direttiva alle varie Forze dell'ordine e agli Istituti penitenziari per la comunicazione tempestiva dei verbali di scarcerazione.

3) Attuazione Circolare 12.06.1998 n.62/4/33 Ministero della giustizia (cd. procedure Flick).

Sono aumentati i casi in cui vengono delegate alle Forze dell'Ordine, in prossimità della decisione della Cassazione, indagini ed attività di attenzionamento nei confronti di imputati allo scopo di non vanificare l'attività di esecuzione di provvedimenti esecutivi: anno 2023 n. 43, anno 2024 n. 59

Si segnala la costituzione di un file excel in area condivisa e accessibile a tutti gli addetti dell'ufficio in cui vengono iscritte tutte le procedure con indicazione nominativo degli imputati e dell'udienza di discussione in Cassazione.

Si registra un aumento delle pratiche rispetto all'anno precedente nel numero di 16 pari ad una percentuale del + 37% rispetto all'anno precedente.

L'Area Esecuzioni penali é organizzata in modo da creare una sinergia con le Forze dell'ordine allertate prima dell'udienza fissata in Cassazione per evadere in modo prioritario i fascicoli di riferimento (al massimo entro il giorno successivo alla decisione della Corte di Cassazione).

Di seguito fornisco i numeri che dettagliano l'attività svolta:

- ordini esecuzione per la carcerazione ex art. 656 c. 1 c.p.p. **207**;
- ordini di esecuzione con decreto di sospensione ex art. 656 c. 5 c.p.p.: **463**;
- provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti ex art. 663 c.p.p.: **538** di cui 252 in regime di detenzione.

L'Ufficio gestisce mediamente circa 1300 nuovi fascicoli annualmente; nel periodo di riferimento ha fronteggiato un progressivo e costante aumento dei flussi di pervenimento riuscendo a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, nonostante il turn-over in atto del Personale amministrativo.

Con riguardo all'attività degli Affari Civili

Le attività principali che compongono l'Ufficio Affari Civili includono:

1) Riconoscimento delle Sentenze Penali Straniere

La segreteria supporta i magistrati nella predisposizione dei fascicoli e cura gli adempimenti successivi.

I magistrati addetti al Gruppo B "Famiglia e minori" sono in numero di quattro Unità e l'assegnazione degli affari avviene secondo un criterio di turnazione numerica relativa al numero di iscrizione.

Le richieste di riconoscimento si dividono principalmente in:

- Avvisi di condanna ex art.22 della Convenzione europea
- Certificati in attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI per il riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

Relativamente al periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2024 sono pervenute:

- N° **514** avvisi di condanna ex art.22 della Convenzione europea,
- N° **73** certificati in attuazione della Decisione Quadro 2005/214/GAI per il riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

2) Gestione dei Processi Civili Telematici tramite la Piattaforma SICID

La piattaforma S.I.C.I.D. (Sistema Informativo Civile Distrettuale) si conferma strumento essenziale per la gestione delle cause civili in via telematica. L'Ufficio Affari civili si occupa del monitoraggio e dell'interazione con i diversi processi civili telematici,

garantendo la gestione in maniera elettronica delle varie fasi dei processi civili, dalla presentazione degli atti al monitoraggio dello stato dei procedimenti, facilitando così l'interazione tra gli uffici giudiziari e le cancellerie.

In Procura Generale, il S.I.C.I.D. viene utilizzato principalmente per monitorare e gestire i processi civili, che includono vari tipi di procedimenti, tra cui cause familiari, questioni patrimoniali e, soprattutto, le *opposizioni alle dichiarazioni di adottabilità* uno dei procedimenti più delicati trattati dall'ufficio.

Le principali modalità di utilizzo del S.I.C.I.D. in Procura Generale sono:

a) Accesso e Consultazione dei Fascicoli Telematici

Il Personale della Procura Generale e i magistrati possono accedere in tempo reale ai fascicoli dei procedimenti civili telematici, visualizzando gli atti presentati, le memorie difensive e lo stato degli avanzamenti processuali, a garanzia di una gestione più efficiente e della riduzione dei tempi di attesa.

b) Gestione degli Avvisi e delle Comunicazioni

Il sistema consente di ricevere avvisi telematici riguardanti le udienze, le scadenze procedurali e le decisioni delle Corti. In particolare, le comunicazioni urgenti, come quelle riguardanti le opposizioni alle dichiarazioni di adottabilità, che richiedono la partecipazione attiva del Sostituto Procuratore Generale in udienza, possono essere monitorate in tempo reale, permettendo il tempestivo intervento.

Relativamente al periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2024 le attività riguardanti i processi civili sono state le seguenti:

- N° 29 udienze civili (in presenza dei Sostituti Procuratori Generali) relativi alle Opposizioni alle dichiarazioni di adottabilità.
- N° 55 procedimenti relativi alle Opposizioni alle dichiarazioni di adottabilità.
- N° 5467 apposizioni di visti.
- N° 465 pareri redatti.

- c) Cura e gestione delle richieste di notifica atti esteri pervenute dalla Direzione Generale degli affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – uff. I - Ministero della Giustizia.

Nel periodo di riferimento ne sono pervenute: n.16.

- d) Gestione delle richieste del Ministero della Giustizia di monitoraggi, relativamente a determinati reati, per l'inoltro a tutte le Procura della Repubblica del distretto.

Trattasi di attività volta alla cura delle statistiche relative all'interruzione di gravidanza, tossicodipendenza, mafia, OCSE e reati ambientali.

A completamento, si riporta un parere articolato da un Sostituto Procuratore Generale appartenente al Gruppo di lavoro in cui si esprime parere contrario all'accoglimento del reclamo anche per quanto concerne la proposta questione di illegittimità costituzionale, alla luce dei principi espressi dalla pronuncia Corte Costituzionale 32/2021 e, per l'effetto, la conferma del provvedimento impugnato.

letto il reclamo proposto da XXXX e YYYY, con il quale le predette chiedono la riforma del decreto pronunciato dalla Sezione VII Civile del Tribunale di Torino e per l'effetto la rettifica degli atti di nascita relativi ai minori 1) e 2) (nati nel 2021) sì da attribuire agli stessi anche l'altro cognome YYYY, posto che i gemellini risultano nati all'interno di un progetto di genitorialità della coppia stabilmente convivente ma, come osservato dal primo giudice, manca un'espressa previsione legislativa atta a riconoscere un figlio da parte di una madre non biologica e che consenta dunque l'accesso alla procreazione medicalmente assistita (P.M.A) anche a coppie dello stesso sesso, sicchè l'operato dell'ufficiale di stato civile che proceda a registrazione di un riconoscimento nel senso sopra precisato, è da ritenersi illegittimo (come peraltro stabilito del decreto impugnato);

si osserva comunque, anche nel rispetto dei principi riconosciuti dalla CEDU- in particolare l'art.8 della Convenzione – l'importanza della valorizzazione dello stato di fatto in cui si trova a vivere il minore, quell'ambito familiare costituito da una coppia non eterosessuale ma contraddistinto da effettività dei legami affettivi e progettuali che fonda anche un'interpretazione costituzionalmente orientata ex art.2 Costituzione: in un'ottica di tutela effettiva dell'interesse del minore che si trovi in una situazione analoga a quella rappresentata dalle ricorrenti, l'unico attuale strumento legislativo azionabile per raggiungere l'obiettivo avuto di mira dalle medesime pare individuarsi nell'art.44 L.4.5.1983 n.184 e cioè l'adozione in casi particolari. Tale disposizione si pone, infatti, quale clausola residuale per quei casi speciali non inquadrabili nell'adozione legittimante: la stessa Corte Costituzionale - con sentenza n.383 del 1999- ha infatti precisato che la norma sopra indicata intende favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e le persone che già si prendono cura del medesimo, prevedendo la possibilità di un'adozione con effetti più limitati rispetto a quella

legittimante, ma con presupposti meno rigorosi e perfettamente conforme al principio ispiratore di tutta la disciplina in materia e cioè l'effettiva realizzazione degli interessi del minore. La lettura suggerita risponde altresì all'esigenza di fornire un'interpretazione convenzionalmente orientata con riferimento alle norme CEDU per come interpretate dalla Corte di Strasburgo (in tal senso Corte Cost. ordinanza 27.6.2012) oltre a realizzare, qualora sussista un ambiente tutelante per il minore, il suo preminente interesse;

fatte salve le precedenti considerazioni, nel merito del caso di specie, il decreto impugnato – alla luce dell'attuale normativa costituita dalla L.40/2004 – non può che essere confermato, mancando il presupposto su cui essa si fonda (diversità di sesso), realizzando una forma di genitorialità svincolata da un rapporto biologico.

Con riguardo all'attività degli Affari Penali

Nell'ambito della gestione e trasmissione delle conclusioni scritte e richieste di trattazione orale formulate dal Sostituto ex art. 598 bis c.p.p., le istanze di partecipazione all'udienza nel periodo d'interesse ammontano a 3787 di cui 134 avanzate dalla Procura Generale.

In merito alle proposte di concordato ex art. 599 bis c.p.p. sono sopravvenute 324 proposte di concordato di cui 289 accolte e 35 respinte.

Sono in uso i seguenti applicativi: Deposito Portale Atti penali (PDP) e Applicativo Processo Penale (APP).

Di rilievo è l'avvenuta riforma in tema di disciplina del deposito telematico di cui all'art. 111 bis c.p.p.

Nel dettaglio la riforma con la previsione normativa di cui all'art. 3 comma 1 del D.M. 217 del 29/12/2023 prevede che il deposito telematico di cui all'art. 111 bis c.p.p. valga per tutti gli attori del processo penale ovvero sia i soggetti abilitati interni (magistrati, personale degli uffici giudiziari e degli UNEP), sia i soggetti abilitati esterni.

Peculiare, per l'attività di questo Generale Ufficio, limitatamente al procedimento di avocazione durante la fase delle indagini preliminari, è il deposito (da parte di soggetti abilitati interni ed esterni) di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell'art. 111 bis c.p.p.

Per quanto riguarda i casi di avocazione, gli atti dei soggetti abilitati interni, relativi ai procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410 e 415 c.p.p. nonché alla riapertura delle indagini di cui all'art. 414 cpp, a far data dal 14 gennaio 2024 vanno obbligatoriamente depositati telematicamente tramite APP (per es. dovrà essere depositata in formato nativo digitale la "richiesta di archiviazione" ex art. 408 c.p.p. e non anche gli atti che devono essere trasmessi con la richiesta), ovvero - sempre ai sensi dell'art. 408 cpp - il fascicolo contenente la NDR, la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli atti compiuti davanti al G.I.P continueranno ad avere il loro formato "ibrido", cartaceo e digitale.

Per quanto riguarda i difensori è già operativo il Portale deposito atti penali (PdP) per tutti quelli atti destinati agli uffici indicati nell'art. 3 comma 2 del D.M. 217 del 29/12/2023 fra cui è ricompreso questo Generale Ufficio.

La regola della esclusività del deposito telematico imposta dall'art. 111 bis cpp decorrerà per la Procura Generale dal 30 giugno 2025. Fino a tale data il deposito da parte dei soggetti abilitati interni (magistrati, personale degli uffici giudiziari e degli UNEP) e da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408 ,409, 410 e 415 c.p.p. nonché alla riapertura delle indagini di cui all'art. 414 cpp, potrà aver luogo anche con modalità non telematiche (art. 3 comma 7 del D.M. 217 del 29/12/2023).

In ordine alla predisposizione del "Calendario dei servizi e delle udienze", questo Generale Ufficio ha partecipato a **706 udienze** (per procedimenti celebrati in Corte appello, Corte Assise Appello, Corte Minorenni e Misure di Prevenzione), **74 udienze** presso il Tribunale di Sorveglianza, **17** in primo grado per procedimenti avvocati.

Circa la trattazione di esposti, contrasti di competenza, istanze di revisione, impugnazioni delle parti civili ex art. 572 c.p.p., sono pervenuti e stati trattati **130** esposti, 9 contrasti di competenza, **4** istanze di revisione e **12** richieste ex art. 572 cpp.

Con riguardo all'attività di impugnazione, sono stati proposti dalla Procura Generale **26** appelli, **25** ricorsi per Cassazione e **1** ricorso per Cassazione avverso ordinanza ex art. 676 cpp.

Nel proseguire in ordine alla tematica delle impugnazioni, evidenzio che, con la riforma Cartabia (art. 96D.lvo n. 150/2022), è stato abrogato l'art. 583 c.p.p. (spedizione dell'atto di impugnazione) con la conseguenza di un vuoto normativo per l'ipotesi in cui il Procuratore Generale avesse voluto impugnare una sentenza del Giudice di primo grado del distretto.

L'art. 10 del Decreto legislativo 19 marzo 2024 n. 31 (in vigore dal 4.04.2024) ha dettato una *disciplina transitoria* in materia di impugnazione del Procuratore Generale (in base al D.M. 217 del 29/12/2023) la regola dell'esclusività del deposito telematico imposta dall'art. 111 bis c.p.p. decorrerà per la Procura Generale dal 30 giugno 2025) che colma la lacuna normativa sopra indicata. Il Procuratore Generale, infatti, può depositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della Corte di Appello della circoscrizione dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ed ai relativi adempimenti provvede la cancelleria della stessa Corte che comunica l'avvenuto deposito dell'impugnazione al Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, al P.M. e alle parti private.

Ulteriori dati di interesse:

- gestione delle comunicazioni del Pubblico ministero ex art. 58 D.L. vo 2001 n. 231: **12** comunicazioni.
- gestione delle comunicazioni del Pubblico ministero ex art. 9 legge 16 marzo 2006 n. 146: **9** comunicazioni.
- gestione delle sentenze trasmesse dai Tribunali del distretto per l'apposizione del c.d. "Visto" e dei dispositivi delle sentenze emesse dalle sezioni della Corte e dei provvedimenti emessi dalla Magistratura di Sorveglianza gestione delle comunicazioni del Pubblico ministero ex art. 58 D.L.vo 2001 n. 231 n. visti **26657**

Relativamente alla materia delle avocazioni.

Nel periodo di interesse l'Ufficio ha trattato:

- n. 14 istanze di avocazione ex art. 413 cpp pendenti all'inizio del periodo;
- n. 59 istanze di avocazione ex art. 413 cpp sopravvenute;
- n. 3 istanze di avocazione ex art. 413 cpp accolte;
- n. 69 istanze di avocazione ex art. 413 cpp respinte;
- n. 1 istanze di avocazione ex art. 413 cpp pendenti alla fine del periodo;
- n. 3 procedimenti avvocati ex art. 413 cpp;
- n. 1729 comunicazioni G.I.P ex art. 409 comma 3 cpp;
- n. 1365 comunicazioni pubblico ministero ex art. 407 comma 3 bis cpp solo per il 3° trimestre 2023;
- n. 4321 (di cui 130 comunicati su consolle penale) comunicazioni Pubblico Ministero ex art. 127 disp. att. Cpp 4321.

A seguito della riforma Cartabia, abrogato l'art. 407 comma 3 bis c.p.p., in Consolle penale è stata inserita la macrofunzione "Ruolo" che consente alla Procura Generale la consultazione e gestione degli elenchi riepilogativi mensili ex art. 127 disp. att. c.p.p. relativi a procedimenti cd. "inerti" noti (raggruppati per Procura e P.M.).

Gli elenchi riguardano i procedimenti noti che rivestono il carattere di priorità iscritti a partire dal 30.12.2022 (art. 85 bis D.L.vo.150/22) ovvero dopo l'entrata in vigore della riforma e vengono trasmessi dalle Procure in pacchetti Excel.

Allo stato sono pervenuti elenchi tramite la suddetta macrofunzione soltanto dalla Procura di Torino avendo le altre Procure del distretto manifestato difficoltà nell'estrapolare automaticamente dai sistemi informatici in uso i dati richiesti (tenuto conto del termine di riflessione di cui all'art. 407 bis comma 2 c.p.p. e dei termini da osservare una volta notificato l'avviso ex art. 415 bis c.p.p.).

Sempre in materia di avocazione, per il periodo di interesse (fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 31/2024) la Procura Generale non ha ricevuto, quale diretta destinataria, alcuna istanza da indagati e/o persone offese - ex art 415 ter comma 4 c.p.p. - né richiesta di differimento del P.M. - ex art. 415-ter, comma 2, c.p.p.-.

Non sono stati emessi dalla Procura Generale decreti ex art. 415 ter comma 5 c.p.p.

Tanto premesso sull'attività di questo Generale Ufficio, si riportano le seguenti considerazioni armoniche con gli Orientamenti di codesta Ecc.ma Procura Generale di data 25.06.2024, in rapporto ai compiti della Procure Generali in punto avocazione e criticità allo stato rilevate.

Il D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 è intervenuto sulla riforma Cartabia, semplificando notevolmente la disciplina introdotta dal D.lgs. n. 150/2022 per affrontare la cd. "stasi patologica" delle indagini. Le novità sono da accogliere con favore per la semplificazione della precedente normativa che è apparsa subito estremamente intricata e farraginoso. Esse sono rilevanti, consistendo, tra l'altro, nella attribuzione al G.I.P di compiti in tema di che prima spettavano al Procuratore Generale con l'integrale riscrittura dell'art. 415-ter c.p. e l'abrogazione degli art. 415-bis, comma 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, disposizioni che, in precedenza, prevedevano l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello sulla richiesta di differimento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini.

I correttivi apportati mirano a realizzare una semplificazione del meccanismo di risoluzione della stasi delle indagini e dei connessi strumenti dell'avocazione delle stesse da parte del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, apparso fin da subito particolarmente complesso.

Con riguardo alle modifiche in tema di avocazione delle indagini, il decorso del termine di riflessione senza una determinazione del pubblico ministero costituisce una delle cause di avocazione delle indagini da parte del Procuratore generale.

La disciplina dell'avocazione è contenuta nell'art. 412 c.p.p., il cui comma primo è stato riformulato dal D.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, correttivo della riforma Cartabia.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari nei seguenti casi:

- 1) se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari;
- 2) se non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'art. 407-bis, comma 2, c.p.p.

A queste due ipotesi se ne affiancano altre:

- rigetto della richiesta di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate formulata dal pubblico ministero nel rispetto degli artt. 415-ter comma 2 c.p.p. e 407-bis comma 2 c.p.p.; in questo caso, se la richiesta di differimento fosse rigettata dal giudice per le indagini preliminari, il Procuratore generale può avocare le indagini;
- mancata assunzione da parte del P.M. delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice su richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa - ai sensi dell'art. 415-ter, comma 4, c.p.p. ovvero dal Procuratore generale, ai sensi dell'art. 415-ter, comma 5, primo periodo, c.p.p.;
- comunicazione prevista dall'art. 409, comma 3, c.p.p. in caso di mancato accoglimento da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta di archiviazione formulata dal P.M. con fissazione dell'udienza che andrà comunicata al Procuratore generale a fini di valutare l'avocazione.

Peraltro, anche dopo l'intervento normativo innovatore del D.lgs. n. 31/2024, l'avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale da parte del Procuratore generale è rimasta facoltativa. L'art. 22, comma 1, lett. g, suddetto decreto, come è noto, aveva modificato l'art. 412 c.p.p., trasformando l'avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale da obbligatoria a facoltativa. Peraltro, in tal senso era stata intesa, giusta risoluzione del C.S.M. del 16 maggio 2018 e criteri orientativi in tema di avocazione adottati da codesta Procura Generale il 24 aprile 2018.

Altra norma d'interesse per le Procure Generali è data dalla riformulazione del nuovo art. 412, comma 2-bis, c.p.p., secondo cui il termine per il P.G. di svolgere le indagini preliminari indispensabili e formulare le sue richieste è di 90 giorni (anziché 30). Tale disposizione prevede altresì che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 415-ter, commi 1, 2, 3, e 4, c.p.p. sul cui contenuto si tornerà nel prosieguo di questa trattazione.

Anche la norma di cui all'art. 415-bis c.p.p. è stata oggetto di modifica con l'eliminazione del riferimento iniziale ai commi 5-bis e 5-ter dello stesso art. 415-bis c.p.p. con il conseguente venir meno della competenza (a favore del G.I.P.) del Procuratore Generale sulla richiesta di differimento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. Tale attribuzione era stata oggetto di dibattito (e critiche) anche all'interno dei consessi dei Procuratori Generali perché non pareva pienamente corrispondente al ruolo e alle funzioni di questo organo nel sistema processuale.

Il risultato conseguito con la riforma, comunque, consiste in una notevole semplificazione perché l'intera disciplina dei rimedi avverso alla stasi del procedimento penale è stata concentrata nell'art. 415-ter c.p.p., il cui contenuto, come di seguito sarà illustrato, è stato integralmente riformulato. Ed invero l'art. 415-ter c.p.p., è stato sostituito integralmente dal D.lgs. n. 31/2024 che ha corretto la riforma Cartabia, con una nuova disposizione che regola la scadenza dei termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e i diritti e le facoltà dell'indagato e della persona offesa. In questa prospettiva, è stato modificato anche il titolo della disposizione.

Il pubblico ministero, innanzi tutto, è tenuto a depositare in segreteria la documentazione relativa alle indagini espletate nel caso mancata determinazione alla scadenza del termine cd. di riflessione.

Al Procuratore Generale deve essere comunicato dal P.M. l'avviso di deposito di documentazione relativa alle indagini espletate in caso di mancato esercizio dell'azione penale o richiesta di archiviazione senza disposizione di notifica dell'avviso ex art.415 bis

c.p.p. Attraverso questo adempimento il Procuratore Generale è posto in condizione di esercitare i poteri di avocazione.

Con riguardo alla richiesta motivata di differimento del deposito, la legge delega 27.09.2021 imponeva di prevedere “idonei meccanismi procedurali” volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, scaduto il termine dopo il quale la stasi diventa patologica, di avere cognizione degli atti di indagine, contemperando, tuttavia, tale diritto alla discovery con le *“esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all’articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012”*. Questo obiettivo di bilanciamento è stato realizzato con il recente intervento riformatore che ha attribuito al P.M. la possibilità di chiedere al G.I.P il differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate, mentre sono stati abrogati, gli artt. 415-bis, commi da 5-bis a 5-sexies, che prevedevano l’intervento del Procuratore generale che poteva autorizzare il pubblico ministero a differire la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Secondo l’art. 415-ter, comma 2, c.p.p., infatti, il pubblico ministero, prima della scadenza dei termini di cui all’art. 407-bis, comma 2, può presentare al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate. Ai sensi dell’art. 415-ter, comma 3, c.p.p., il giudice per le indagini preliminari decide entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero.

In caso di rigetto della richiesta di differimento, il Procuratore Generale, ai sensi dell’art. 412, comma 1, c.p.p., può procedere all’avocazione del procedimento.

Correttamente, il Procuratore Generale non è considerato diversamente rispetto alle parti private. Egli, pertanto, non è informato della richiesta di differimento del deposito degli atti e viene a conoscere del procedimento solo a seguito della trasmissione dell’elenco di cui all’art. 127 disp. att. c.p.p.: nell’elenco è inserito il procedimento per il quale è

intervenuto il rigetto da parte del G.I.P della richiesta di differimento del deposito degli atti delle indagini. Da questo momento il Procuratore Generale è posto in condizione di valutare l'esercizio del potere di avocazione.

A fronte di una non chiarezza di previsione normativa in caso di inosservanza del provvedimento del G.I.P da parte del P.M. il quale - autorizzato al differimento del deposito della documentazione delle indagini - non ne osservi il contenuto, parrebbe corretto ritenere che debba essere attivato il Procuratore Generale, anche se non è esplicitamente prevista, in questo caso, una ipotesi di avocazione.

Con riguardo all'intervento del giudice nei casi di cd. stasi patologica, l'istanza presentata dalla persona offesa e dall'indagato al G.I.P al fine di valutare le ragioni del ritardo e, se non giustificate, di ordinare al P.M. di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale è comunicata al Procuratore Generale perché ne abbia conoscenza ed eviti di procedere all'avocazione o di ordinare al Procuratore della Repubblica di assumere, ai sensi dell'art. 415-ter, comma 5, c.p.p., le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

Altra comunicazione dovuta al Procuratore Generale è nel caso di ordine del giudice al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni anche quando non ha autorizzato il differimento del deposito della documentazione delle indagini ai sensi dell'art. 415-ter, comma 2, c.p.p. "o non ricorrono le esigenze indicate nel medesimo comma".

La copia del decreto è comunicata al Procuratore Generale presso la Corte di Appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta.

Con riguardo all'intervento ordinatorio del Procuratore Generale nel caso di stasi patologica, lo stesso è previsto dall'art. 415-ter, comma 5, c.p.p. secondo cui, alla scadenza dei termini di cui all'art. 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, può ordinarsi, con decreto motivato, al Procuratore della

Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Tale potere ordinatorio, però, può essere esercitato se il Procuratore Generale non dispone l'avocazione delle indagini ai sensi dell'art. 412, comma 1, c.p.p. A tale diversa scelta, difatti, egli è tenuto nel caso in cui, ai fini delle determinazioni sia indispensabile lo svolgimento di indagini preliminari.

Il potere di ordinare l'assunzione delle determinazioni non si applica quando:

- a) il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate ai sensi dell'art. 415-ter, comma 2, c.p.p. e la stessa non è stata rigettata;
- b) è stata già presentata l'istanza della persona sottoposta alle indagini o della offesa, con la quale, ai sensi dell'art. 415-ter, comma 4, c.p.p. si chiede al giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo del pubblico ministero e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare allo stesso di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

Positivo è l'intervento operato sull'art. 127 disp. att. c.p.p. per semplificare le regole per la risoluzione della stasi delle indagini con la previsione di una diversa cadenza (ora mensile) e composizione dell'elenco dei procedimenti da trasmettersi periodicamente al Procuratore Generale da parte del Procuratore della Repubblica. Si tratta della norma che prevede i meccanismi per consentire al Procuratore generale di effettuare la vigilanza e di esercitare i poteri riconosciutigli dal nuovo impianto normativo.

La riforma era stata auspicata all'interno del dibattito dei Procuratori Generali d'Italia anche a seguito del confronto con i rispettivi Procuratori della Repubblica, ritenendosi inutile ed eccessiva la cadenza settimanale anche per la mancata istituzione di un registro informatico nel quale iscrivere gli elenchi trasmessi.

L'elenco ha ad oggetto i procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione entro i termini previsti dall'art. 407-bis, comma 2,

c.p.p., salvo che il pubblico ministero abbia formulato richiesta di differimento ai sensi dell'art. 415-ter, comma 2, c.p.p.; in tale ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta; i procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini fissati ai sensi dell'art. 415-ter, commi 4 e 4-bis, c.p.p.

Permangono le difficoltà operative segnalate da più parti, circa in particolare l'accesso ai registri informatici da parte delle Procure generali, e rimane anche aperto il tema della derogabilità, in base ad intese distrettuali, della regola per la quale la trasmissione di tali elenchi deve avvenire ogni mese.

Ma se è certamente utile aggiornare gli applicativi, per consentire una più agevole estrazione dei dati per effettuare le comunicazioni, è parimenti opportuno sottolineare come il tema più delicato non attenga soltanto all'estrazione dei dati, ma anche al caricamento a monte degli stessi.

Ed invero, antecedente al calcolo del termine di riflessione, che decorre dalla notifica dell'avviso di 415 bis, è il fondamentale apporto di un operatore che carichi questo dato sul sistema. Nel caso di procedimento con molti indagati, plurimi saranno i dati da caricare ed inoltre, in caso di parziale esito positivo delle notifiche, insorge il quesito se - solo all'esito dell'ultima notifica - il dato debba essere caricato.

Tutte le Procure del distretto segnalano la necessità di dedicare a queste operazioni personale adeguatamente formato, che verrebbe inevitabilmente sottratto ad altre funzioni.

Il rischio è quello che per comunicare lo stato dei ritardi, se ne accumulino degli altri.

Nell'interlocuzione con le altre Procure Generale e con la Procura Generale della Cassazione si era stabilito che il dato relativo al superamento del termine di riflessione ex art. 127 disp. att. cpp. andasse comunicato una volta sola: la prima.

Nel caso in cui l'inerzia relativa allo stesso procedimento fosse rimasta tale anche nel mese successivo, non si sarebbe dovuta fare nessuna nuova comunicazione.

Questa decisione, resa per non appesantire gli oneri di comunicazione in capo alle Procure, stante l'aggravio di lavoro che ne consegue, ha fuor d'ogni dubbio indebolito, se

non addirittura eliminato, la funzione di controllo della Procura Generale vanificando il dato significativo della inerzia perdurante e permanente nella valutazione di possibili avocazioni.

Di fatto, le avocazioni disposte da questo Generale Ufficio sono per lo più quelle ex art. 413 cpp. su istanza della persona offesa o - ancor più raramente - dell'indagato.

Apparrebbe coerente al sistema riformatore in punto di disciplina delle avocazioni che, se realmente le medesime sono previste e regolamentate con l'intento di garantire il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, alle Procure Generali fosse consentito il concreto esercizio di un potere che – altrimenti – rimane lettera morta.

Le Procure Generali invero, aumentate nel loro ruolo dalle intervenute riforme, devono essere adeguatamente supportate da idonea strumentazione informatica e da Personale amministrativo e di Polizia Giudiziaria in grado di assistere il Pubblico Ministero di 2° grado nell'attività di indagine: in caso contrario le Procure Generali saranno mesti giganti d'argilla.

Tra i processi di maggiore evidenza nel periodo di interesse per la Procura Generale evidenzio:

- l'appello "bis" del processo Geenna (proc. pen. n. 2199/2023 RG APP Corte Appello), sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in Valle d'Aosta. Le imputazioni riguardano reati di associazione di tipo mafioso e concorso esterno. La Procura Generale, nel processo che è iniziato il 15 novembre 2023 - a seguito di giudizio di rinvio dalla Cassazione - ha sostenuto l'accusa chiedendo condanne per gli imputati che vanno dai 7 ai 10 anni. Il processo si è chiuso il 30 settembre 2024 con tre condanne e un'assoluzione;
- processo penale n. 2725/23 RG APP relativo all'inchiesta cd. "Platinum", sulle infiltrazioni della 'ndrangheta nel Nord Ovest. I reati a carico di 18 imputati riguardano soprattutto attività di riciclaggio e narcotraffico della 'ndrangheta nella zona di Volpiano (TO). Il processo d'appello si è chiuso con sentenza n. 903/24 del 20 febbraio 2024 con condanne che vanno per la maggior parte dai 4 ai 20 anni e con una

sola assoluzione. Avverso quest'ultima in data odierna la Procura Generale ha proposto ricorso per Cassazione;

- processo penale (n. 4/ 22 RG Corte Assise di Appello) a carico di Alex Cotoia (già Pompa) imputato per l'omicidio del padre violento. La Corte d'Assise di Appello di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 3 e 27 commi 1 e 3 Cost. dell'art. 577, comma 3 c.p. nella parte in cui impedisce il giudizio di prevalenza, ai sensi dell'art. 69 c.p., delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante della provocazione rispetto alla circostanza aggravante prevista per il delitto di omicidio volontario, in relazione al fatto commesso contro l'ascendente, dall'art. 577 comma 1 n.1) del codice penale. La Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 577, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis cod. pen. La Corte di Cassazione ha disposto nel luglio scorso l'annullamento con rinvio della sentenza del 13.12.2023 con cui la Corte d'Assise di Appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato l'imputato.
- processo penale n. 1/2024 RG Corte Appello Sezione per i Minorenni per tentato omicidio. Trattasi del caso dello studente universitario che nel gennaio del 2023 rimase ferito in modo gravissimo dopo essere stato colpito da una bici lasciata cadere dalla balaustra dei Murazzi del Po. Le pene irrogate dalla Corte per i tre imputati minorenni, a seguito di sentenza di conferma del 20/3/2024 vanno dai 6 anni e otto mesi a 9 anni e 9 mesi di reclusione.
- il proc. 5471/21 CAP, Sez. 3^a penale, definito all'udienza del 30.6.2023, relativo al fenomeno delle associazioni nigeriane che interessa primieramente il nostro distretto. Nel processo in primo grado era stato contestato il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso nei confronti di una serie di membri dell'associazione nigeriana dei "Maphite". Il primo giudice aveva riconosciuto la penale responsabilità degli imputati con esclusione della natura mafiosa dell'associazione, andando di contrario avviso rispetto a precedenti pronunce in casi analoghi.

In sede di appello, questo Generale Ufficio ha chiesto ed ottenuto in sede di riforma la riqualificazione giuridica del fatto ristabilendosi il consolidato filone giurisprudenziale.

Una menzione a parte merita il processo penale n. 18/22 R.G. Corte Assise di Appello, a carico dell'anarchico Alfredo Cospito avente ad oggetto un episodio di quelli contestati nell'inchiesta Scripta Manent sull'associazione anarchica denominata (F.A.I.) Federazione Anarchica Informale, avente come scopo quello di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico attuati nei confronti di obiettivi istituzionali. Il procedimento *de quo* viene celebrato a seguito di rinvio dalla Cassazione del 6 luglio 2022 per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di Cospito Alfredo e Beniamino Anna, limitatamente all'episodio dell'attentato alla Scuola Allievi Carabinieri di Fossano (CN) del giugno 2006 riqualificato - ai sensi dell'art. 285 cod. pen. - e punibile con l'ergastolo. Il processo ha avuto una notevole rilevanza mediatica a seguito dello sciopero della fame dell'imputato contro il regime detentivo del cd. "carcere duro del 41 bis" e del pronunciamento della Consulta chiamata ad esprimersi sul caso dichiarando incostituzionale il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale nella parte in cui vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla aggravante della recidiva nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell'ergastolo. La Corte d'Assise d'Appello di Torino - riconoscendone le attenuanti del "fatto lieve" - non avendo l'attentato alla scuola allievi Carabinieri di Fossano provocato vittime né feriti, ha di conseguenza rideterminato la pena in 23 anni di reclusione per l'imputato Cospito e in 17 anni e 9 mesi per l'imputata Beniamino. La Procura Generale aveva chiesto l'ergastolo.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso depositato dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Torino nell'ottobre 2023 e, contestualmente, ha dichiarato inammissibili i ricorsi delle difese confermando quindi la sentenza di secondo grado.

Notevole è l'impegno della Procura Generale con riferimento alle misure di prevenzione.

In particolare, è da sottolineare - nell'ambito del procedimento n. 58/2023 SIT MP Corte Appello - il lavoro di ricerca e acquisizione da parte di questo Generale Ufficio di copiosa documentazione riguardante procedimenti penali a carico del proposto risalenti

agli anni '80 e celebrati in diversi Uffici giudiziari del territorio nazionale (v. per es. proc. n. 936/A/1980 P.M. Varese e proc. pen. nn.313/88 e 1465/94 RG Trib. Milano). Ciò ha consentito di ottenere la conferma del decreto impugnato che disponeva la confisca di beni immobili e conti correnti ritenuti nella disponibilità del proposto considerandolo soggetto pericoloso sin dagli anni 1980.

Tra i procedimenti avvocati si segnala il n. 4/2020 PGCAP relativo a episodi di presunte violenze, maltrattamenti nel carcere di Ivrea da parte di agenti di polizia penitenziaria e medici. Sono stati contestati a 27 indagati reati di lesioni e falsi aggravati.

La Procura di Ivrea aveva in un primo tempo chiesto l'archiviazione. L'opposizione di associazioni e organi che tutelano i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ha portato poi all'avocazione da parte della Procura Generale. Sono state svolte indagini che hanno fatto emergere il presunto trattamento disumano da parte degli agenti della penitenziaria, ma anche i verbali falsificati per ostacolare l'inchiesta con le ferite provocate dalle botte fatte passare per cadute accidentali. Per 15 agenti di polizia penitenziaria è stato emesso decreto che dispone il giudizio ed è tuttora in corso il dibattimento.

Relativamente alla situazione del personale amministrativo

Quanto alla situazione del Personale amministrativo, osservo che la carenza di risorse umane in questa Procura Generale, rispetto alla previsione della pianta organica, si attesta su una scopertura del 28%.

Si deve, comunque, considerare che - a partire dalla seconda metà del 2021 - l'attività dell'Amministrazione centrale è stata prevalentemente finalizzata all'assunzione degli Addetti all'Ufficio per il processo da destinare, a tempo determinato, ai soli Uffici Giudicanti, nell'ambito del Progetto legato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Occorre, però, far presente che a questo Ufficio sono stati destinati cinque operatori data entry a tempo determinato, non previsti in pianta organica. La componente amministrativa degli uffici costituisce una risorsa determinante per l'efficiente esercizio della giurisdizione ed appare indispensabile poter consolidare le competenze acquisite

dalle nuove risorse, grazie anche all'impegno e al dispendio di energie da parte del personale in servizio; attualmente, invece, si assiste ad una elevata "mobilità", che rende assai difficoltoso sia il "passaggio delle consegne", da parte del personale di grande esperienza e prossimo al collocamento a riposo, sia il consolidamento delle competenze acquisite grazie alla formazione somministrata - anche on the job - ai nuovi assunti, i quali sono spesso soggetti a spostamenti di sede e/o a cambi di Amministrazione, a breve distanza di tempo dall'assunzione.

Colgo pertanto l'occasione per esprimere l'auspicio che il Ministero prosegua con l'assunzione di personale a tempo indeterminato nelle varie qualifiche professionali e al riguardo esprimo alcune considerazioni.

Nella maggior parte degli Uffici Requiranti di questo Distretto mancano i Dirigenti amministrativi e questo potrebbe essere il primo concorso da bandire entro breve, al fine di acquisire una componente indispensabile della "doppia dirigenza" che costituisce una specificità degli Uffici giudiziari e che consentirebbe così ai Capi degli Uffici di avere una collaborazione qualificata nell'esercizio delle funzioni di contenuto non strettamente giurisdizionale, come previsto dal D. lvo 240/2006.

Di seguito al concorso per Dirigenti, sarebbe opportuno attivare nuove selezioni per Direttori e proseguire con le qualifiche di livello progressivamente più basso: si è infatti constatato che molti nuovi assunti con la qualifica di Cancelliere Esperto e Assistente Giudiziario hanno poi partecipato a concorsi per qualifiche più elevate, sguarnendo così le posizioni precedentemente ricoperte nei vari Uffici; in buona sostanza, i "nuovi assunti" non sempre hanno costituito risorse "aggiuntive" stabili per l'Ufficio di appartenenza.

Partendo dalle selezioni per Dirigenti e poi per Direttori, difficilmente dovrebbe verificarsi che il vincitore di un posto per una qualifica elevata partecipi a selezioni per qualifiche inferiori.

Con i prossimi concorsi si dovrebbe prevedere la copertura sia dei posti già vacanti, sia dei posti per i quali sussiste la ragionevole previsione della vacanza entro un anno per

collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età: in tal modo si può sperare di dotare effettivamente gli Uffici giudiziari delle risorse necessarie e con una prospettiva di efficace "passaggio di consegne" nei servizi gestiti dai "pensionandi"; inoltre, una tale previsione, consentirebbe di fare fronte anche alle assenze per situazioni che, pur legalmente previste, incidono in misura considerevole sul presidio dei servizi amministrativi e gravano sensibilmente oramai su tutti gli Uffici giudiziari.

L'auspicio sopra prospettato dovrebbe anche limitare il ricorso alle assegnazioni temporanee di personale, in particolare le applicazioni, le quali possono supportare uno specifico e limitato momento di criticità di un Ufficio, ma non possono diventare la soluzione a lungo termine per le perduranti scoperture della pianta organica.

È opportuna la revisione delle piante organiche del Personale amministrativo, con l'assegnazione anche di professionalità tecniche a tutti gli Uffici giudiziari, per avere un supporto qualificato nella quotidiana gestione delle sedi.

Alla Procura Generale sono previsti un funzionario tecnico e due assistenti tecnici; il funzionario tecnico, dopo il periodo di prova, ha chiesto e ottenuto il distacco alla Corte di Appello di Roma, mentre sono da sempre vacanti i due posti di assistente tecnico. Risultano inoltre previste e vacanti anche le posizioni di funzionario linguistico (1) e assistente contabile (1).

Inoltre, vi è necessità di competenze elevate e di una previsione di maggiore flessibilità nei compiti da svolgere, per una migliore integrazione e interazione tra le diverse professionalità, anche considerato il necessario utilizzo di sistemi e strumenti informatici messi a disposizione dal Ministero, per la gestione telematica sia dei processi, civile e penale, sia delle procedure amministrative e contabili.

Va segnalata anche l'assenza di assistenti informatici, figure indispensabili per mantenere l'efficiente gestione delle procedure informatizzate: negli Uffici Requirenti del distretto di Torino sono previsti solo due posti di assistente informatico presso la Procura Generale: uno è vacante da sempre.

Non ultimo, si deve considerare che l'obiettivo PNRR dell'aumento di efficienza della Corte d'Appello, nella quale vi è stata e ulteriormente vi sarà - una cospicua assegnazione di personale a tempo determinato - inevitabilmente comporterà un ulteriore aggravio del lavoro della Procura Generale, analogamente a quanto accadrà per gli Uffici Requirenti di primo grado.

La pianta organica prevede n. 61 unità di personale amministrativo più il Dirigente, mentre al 30 settembre 2024 il personale amministrativo in servizio è di n. 46 unità, compreso il Dirigente.

Tale personale è così distribuito tra i vari profili professionali:

- Dirigente n. 1 (**presente**)
- Direttori n. 3 (**presenti 1**)
- Funzionario giudiziario n. 13 (**presenti n. 11** di cui 1 applicato dalla Procura della Repubblica di Torino)
- Funzionario contabile n. 1 (**presenti 2** di cui 1 in sovrannumero)
- Funzionario linguistico n. 1 (nessuno presente)
- Funzionario tecnico n. 1 (non presente - assegnato temporaneamente alla Corte d'Appello di Roma fino al 28/11/2024)
- Cancelliere n. 5 (**presenti n. 3**)
- Contabile n. 1 (nessuno presente)
- Assistente Tecnico n. 2 (nessuno presente)
- Assistente informatico n. 2 (**presente 1**)
- Assistente giudiziario n. 14 (**presenti n. 9** di cui 1 applicato dalla Corte d'Appello di Torino e due applicati alla Procura della Repubblica di Torino)
- Operatore giudiziario n. 5 (**presenti n. 9** di cui: 1 applicato alla Procura della Repubblica di Messina)
- **Operatore data entry - Personale a tempo determinato non previsti in pianta organica (presenti n.5)**

- Conducente di automezzi n. 4 (**presenti n. 3** di cui: 1 in regime di part – time al 50% e n. 1 applicato a tempo pieno dalla Procura della Repubblica di Torino)
- Ausiliario n. 8 (**presenti n. 3** di cui 1 in regime di part – time con prestazione lavorativa pari all’83,33%, applicato dalla Procura della Repubblica di Asti)

Le risorse assegnate, nell’anno di interesse per l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario, sono le seguenti:

- N. 1 operatore data entry, subentrato in seguito a dimissioni di un altro operatore data entry dimissionario (personale assunto nell’ambito del Progetto PNRR);
- N. 4 assistenti giudiziari, a seguito di interpello ordinario nazionale, di cui n. 1 si è dimesso perché vincitore di concorso alla Regione Piemonte e n. 1 è stato applicato alla Procura della Repubblica di Torino;
- N. 3 ausiliari, di cui n. 2, in seguito a concorso interno, hanno cambiato profilo diventando operatori giudiziari.

Le risorse, invece, che questo Ufficio ha perso sono:

- N. 2 ausiliari;
- N. 1 conducente automezzi
- N. 3 assistenti giudiziari;
- N. 1 cancelliere;
- N. 3 funzionari giudiziari.

Sullo stato di informatizzazione dell’ufficio

La dotazione di hardware appare adeguata, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. Quasi tutti i dipendenti di questo Ufficio sono dotati di un personal computer, di una stampante e/o scanner e comunque, quando non assegnatari di risorse informatiche individuali, sono abilitati ad utilizzare le risorse di rete. Inoltre, sono state assegnate anche alcune webcam per seguire corsi di formazione e/o incontri di lavoro da remoto.

Tutti sono titolari di una casella di posta elettronica personale (PEO). Il Procuratore Generale e il Dirigente amministrativo sono altresì titolari di una casella di posta elettronica certificata (PEC). Tutto il personale ha accesso alla rete INTRANET e INTERNET.

Tutte le segreterie, gli uffici e/o gruppi di lavoro sono dotati di casella di posta elettronica ordinaria (PEO) ed alcune segreterie anche di quella certificata (PEC), nei limiti delle autorizzazioni concesse dalla DIGSIA.

Premesse le considerazioni sopra svolte sull'attività di questa Procura Generale, all'esito dell'invio delle Relazioni redatte dai Procuratori del distretto, vado ad esaminare i singoli punti come trattati dai Capi degli Uffici rappresentando altresì le mie valutazioni con riguardo all'intestato Ufficio.

1. Ricognizione delle questioni organizzative degli uffici per quanto riguarda il personale di segreteria e la disponibilità di mezzi, strutture e sistemi informatici, con il relativo impatto nella gestione dei procedimenti penali e degli uffici.

Preliminarmente si evidenzia che tutti gli Uffici requirenti del Distretto lamentano carenze di personale e di adeguata strumentazione informatica, nonché di supporto all'apparato amministrativo, necessaria per il carico di lavoro.

Tanto premesso si procede ad estrapolare i punti più significativi con riferimento all'argomento 1.

Relativamente alla Procura di Torino, ma altresì con riferimento a tutte le altre Procure come dato di comune sofferenza

Si lamenta la gravità delle scoperture organiche soprattutto nei ruoli cardine dell'assistenza ai magistrati: profilo del cancelliere ove la vacanza ha superato il 50 %; ruolo dei direttori, anch'esso ridotto alla metà di quanto previsto in organico; si tratta di profili professionali indiscutibilmente fondamentali per l'organizzazione dell'Ufficio, sia per la parte giudiziaria che per l'ordinario svolgimento dell'attività amministrativa. Ne consegue l'inevitabile impatto negativo sulla tempestività dello svolgimento di adempimenti funzionali allo svolgimento dell'azione dell'Ufficio garantita dallo spirito di servizio dei presenti.

Anche in relazione ai nuovi assunti, sempre in numero assolutamente insufficiente in relazione alle vacanze prospettate in precedenza, si rilevano criticità in ragione del fatto che spesso, per quanto riguarda quelli assunti a tempio determinato, gli stessi non riescono ad essere adeguatamente formati per l'esiguità delle risorse a disposizione. Inoltre si verifica frequentemente che, per ragioni personali e soprattutto economiche e di carriera, tale personale si dimette a vantaggio di altre opzioni lavorative, così vanificando anche lo sforzo di tutoraggio e di erudizione professionale svolto dal personale più anziano e con ulteriore impatto negativo sulla produttività degli uffici.

Il numero ristretto dei dipendenti rende difficile anche assicurare i turni di servizio nelle giornate del sabato o prefestive ed il ricorso al lavoro straordinario, che dovrebbe essere riservato a fronteggiare situazioni imprevedibili ed urgenti, finisce per essere strumento limite per assicurare l'attività ordinaria.

L'impossibilità di ridurre le ore di sportello all'utenza rende difficile progettare la riorganizzazione dei servizi destinati al pubblico che, comunque, sono sempre stati oggetto di massima attenzione. Inoltre non deve trascurarsi che la proliferazione degli applicativi informatici rende impossibile la fungibilità tra le funzioni, per cui non risulta possibile assegnare anche temporaneamente ad altro personale ad alcuni Servizi in caso di assenza dell'incaricato titolare, proprio in ragione della complessità delle operazioni di configurazione e di istruzione del Personale a quello specifico dato informatico.

Tutti gli Uffici requirenti lamentano le criticità conseguenti all'utilizzo dell'applicativo APP, per la gestione del processo penale telematico, nonostante la diffusione di un tutorial oggetto di ampia consultazione da parte di tutti i colleghi del distretto.

Tutti gli Uffici lamentano vetustà ed insufficienza di stampanti, scanner e computer.

Relativamente alla Procura per i minorenni

La carenza del personale amministrativo è divenuta impellente, a seguito delle modifiche apportate dalla riforma Cartabia che hanno aumentato il carico di lavoro della suddetta in materia civile.

Inoltre, sotto il profilo della strumentazione informatica, l'introduzione del PCT a fine giugno 2023, non preceduto da idonea formazione del personale, è stato esteso a tutti i procedimenti anche anteriormente pendenti attraverso una migrazione inefficiente che non ha garantito l'effettivo recupero, che rende problematica la comunicazione con il Tribunale dei Minori. L'attività dell'ufficio si è dunque complicata e paralizzata perché è difficile fare ricerche di precedenti e pendenze o ricavare statistiche, nonché registrare le vicende delle comunità che ospitano minori o sul fenomeno migratorio dei Minori Stranieri non accompagnati.

Relativamente alle Procure di Alessandria, Vercelli e Novara

Si segnalano le seguenti problematiche legate a dotazione di apparati informatici obsoleti rispetto agli applicativi ministeriali che non consentono l'ammissione al lavoro agile.

Relativamente alle Procure della Repubblica di Aosta e di Biella

Attenzione è riservata in particolar modo sulle carenze di organico sia di magistrati che di Personale amministrativo.

La scrivente non può che far proprio quanto evidenziato dai Procuratori, soprattutto con riguardo all'Ufficio requirente di Biella che vede allo stato la presenza di due Sostituti Procuratori della Repubblica a fronte di un organico di quattro magistrati, ivi compresi il Procuratore della Repubblica (trasferito), magistrati sui quali tende un carico di lavoro di oltre 1500 fascicoli mod. 21 a testa.

Circostanza analoga è sopravvenuta per Vercelli, recentemente priva di Capo dell'Ufficio. Ne consegue l'ulteriore criticità dello svolgimento delle funzioni direttive da parte di Sostituto Procuratore già impegnato nell'ordinaria attività d'ufficio.

Relativamente alla Procura di Ivrea

Questo Procuratore Generale evidenzia nuovamente la peculiarità della situazione di un circondario che è caratterizzato da una importante estensione territoriale, oltre che da insediamenti industriali e densità abitativa di rilevanza cui non corrisponde un organico di personale amministrativo e polizia giudiziaria adeguati e proporzionati.

In particolare Ivrea, all'esito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie dell'anno 2013, seppur ha beneficiato di un aumento di organico di magistrati, al medesimo non ha corrisposto un parallelo aumento di risorse umane a fronte di circa 2000 procedimenti pro capite per ciascun magistrato.

Si ripropone per la Procura della Repubblica di Ivrea il problema generale per tutti gli Uffici requirenti di primo grado, ancor più grave nel caso di specie, della inadeguatezza complessiva degli organici delle Sezioni di Polizia Giudiziaria.

Si è trattato di un tema affrontato sotto la guida di codesto superiore Ufficio attuato con la raccolta di dati che ogni Procuratore Generale d'Italia aveva operato all'interno del proprio distretto sfociato in un documento unitario al Comitato Interministeriale che si occupa degli organici delle Sezioni di PG cui in concreto non è stato sortito alcun effetto.

Il Procuratore di Ivrea evidenzia altresì che in relazione della notevolissima estensione del suo circondario, che di fatto giunge quasi alle porte della estesa città metropolitana di Torino, nonché la previsione di organico dei Sostituti, sarebbe stato opportuno prevedere l'istituzione di una Procura della Repubblica con la figura del Procuratore aggiunto.

La scrivente ha potuto constatare nell'immediato le criticità riportate dal Procuratore di Ivrea e auspica che possa prevedersi in sede di revisione della pianta organica l'istituzione di un ufficio di Procura della Repubblica che possa portare la denominazione di "Torino 2", riproponendo un modulo organizzativo utilizzato nel distretto della Campania.

2. *Impatto e aspetti applicativi della nuova circolare del CSM sull'organizzazione degli uffici di Procura.*

Con riguardo al suddetto punto non si segnalano allo stato particolari criticità ai tempi recenti di pubblicazione della nuova circolare peraltro oggetto di modifiche con delibera di data 9 ottobre 2024.

In ogni caso gli interventi operati dai Procuratori di parziali modifiche dei progetti organizzativi in atto non hanno dato luogo a segnalazioni di particolari criticità.

3. *Aspetti problematici nell'applicazione, da parte degli uffici di Procura di primo grado e delle Procure generali, della riforma Cartabia, in relazione ai profili procedurali e organizzativi, nonché ai rapporti con gli uffici giudicanti, dando conto del seguito agli Orientamenti in tema di applicazione de d lgs n. 150/2022: iscrizione delle notizie di reato; conclusione delle indagini preliminari; avocazione e controlli da parte del giudice, diffusi in data 19 gennaio 2023 e del loro aggiornamento in data 25 giugno 2024, a seguito del d.lgs. n. 31/2024.*

Relativamente alla Procura Generale

Preliminarmente, richiamo in questa sede le considerazioni che ho svolto *supra* in tema di avocazione.

Di seguito si riportano di seguito le osservazioni articolate dal Sostituto Procuratore Generale, Sabrina Noce, e dall'Avvocato Generale, Giancarlo Avenati Bassi, i quali, hanno esercitato le funzioni di Procuratore Generale nell'arco temporale di undici mesi di vacanza del Capo dell'Ufficio.

La Procura Generale evidenzia rilevanti difficoltà da parte delle Procure del distretto ad estrapolare i dati relativi alla scadenza del termine di cui all'art. 415 ter comma 3 cpp oggetto della comunicazione a questo Ufficio ex art. 127 comma I lett. b) disp. att. cpp.

Infatti trattandosi di un termine mobile, che decorre dalla data di notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis, è necessario, perché sia estrapolabile in automatico dal sistema informatico, che sullo

stesso venga "caricata" tale informazione, operazione per effettuare la quale le Procure non hanno personale. Tra l'altro proprio la mancanza di personale amministrativo fa sì che in alcuni casi passi molto tempo tra l'avvenuta notifica del 415 bis ed il ritorno del fascicolo sul tavolo del sostituto per le conseguenti decisioni.

Contemporaneamente, ancora nel dicembre dell'anno scorso il RID confermava che l'applicativo per l'invio telematico degli elenchi non era ancora funzionante e si conveniva con gli uffici del distretto che la comunicazione di cui all'art. 127 citato avvenisse con cadenza mensile e non settimanale e che riguardasse i soli procedimenti prioritari.

In seguito, solo la Procura di Torino ha iniziato ad inviare gli elenchi per via telematica.

Comunque bisogna segnalare come tali elenchi di fatto non offrano informazioni sufficienti perché questo Ufficio possa valutare se procedere all'avocazione del procedimento, che, come è noto, non è automatica ed obbligatoria, per il solo sfornamento dei termini. Di fatto questo Ufficio ha esercitato il potere di avocazione, solo su impulso di parte e non dal mero ricevimento dei dati di cui all'art. 127 disp. att.

In ordine alla riforma Cartabia sul processo d'appello si segnala che gran parte delle modifiche sia entrata gradualmente in vigore e che l'ultimo blocco sia vigente a partire dalle impugnazioni presentate dopo il 30 giugno 2024.

Bisogna dire che i tempi in cui matureranno i termini di improcedibilità di cui all'art. 344 bis cpp. sono ormai rispettati da tutte le sezioni della Corte e che i numeri dei procedimenti in Corte sono molti diminuiti, un po' per il costante impegno delle Corte, un po' perché sono diminuiti i numeri in entrata.

La modifica della disciplina del concordato in appello e l'introduzione dello sconto di 1/6 nel caso di rinuncia all'impugnazione in seguito a sentenza pronunciata in abbreviato, ha fatto sì che l'ufficio adottasse delle nuove linee guida sul concordato con sconti di pena più ridotti rispetto a quelli originariamente previsti.

Il termine di decadenza per la presentazione della istanza di concordato, di fatto non è stato ritenuto tale e si è dato il consenso a proposte presentate banco iudicis.

Relativamente alle Procure

Tutti i Capi Ufficio lamentano difficoltà con riguardo alla gestione concreta del cd. termine di riflessione introdotto dalla riforma Cartabia, ossia un periodo di tempo, successivo alla conclusione delle indagini, durante il quale il pubblico ministero, alla luce delle investigazioni svolte, decide se esercitare o meno l'azione penale (cfr. artt. 415-*bis* e 415-*ter* c.p.p.). Se entro la scadenza del tempo di riflessione, il P.M. non emette un provvedimento definitivo, il procedimento dovrà essere inserito negli elenchi previsti dall'art. 127 disp. att. c.p.p., da trasmettere mensilmente al Procuratore Generale (in sostituzioni dei vecchi elenchi *ex art. 407, c. 3-bis c.p.p.*, norma introdotta dalla c.d. Riforma Orlando – d.lgs. 103/2017 – ed abrogata).

Ebbene, la scadenza del tempo di riflessione, essenziale per la produzione degli elenchi, deve essere impostata manualmente dall'utente in *Regeweb*, in quanto non è calcolata in modo automatizzato dall'applicativo. In assenza di aggiornamento di *Regeweb* ai nuovi termini previsti dalla riforma Cartabia (poi oggetto di modifiche con il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31), si riportano i punti della disposizione del Procuratore di Torino: la compilazione da parte delle segreterie dell'assistenza del quadro *Regeweb "Eventi ex art. 127 c.p.p."* su tutti i procedimenti contro noti (mod. 21) prioritari iscritti in data successiva al 30.12.2022; l'inserimento del primo evento, cioè la scadenza del termine delle indagini, già al momento dell'arrivo del fascicolo nella segreteria del sostituto; la condivisione un file *excel* appositamente strutturato per calcolare il termine finale dell'evento *ex art. 127 disp. att. c.p.p.* e facilitare il compito delle segreterie; l'utilizzo di una nuova scheda di iscrizione dell'ufficio, comprensiva della casella "*Reati ex art. 407, c. 2, c.p.p.*", che deve essere flaggata dal magistrato (derivando dalla natura del reato interessato differenti termini di indagine e di riflessione). È stato, inoltre, predisposto un *vademecum* per i magistrati dell'ufficio in quanto il sostituto (e non la segreteria dell'assistenza) dovrà estrarre gli elenchi su "*Consolle Area Penale*" e trasmetterli alla segreteria del Procuratore.

Di seguito riporto le considerazioni svolte dal Procuratore di Novara caratterizzate da ampio respiro e, in quanto tali, condivisibili anche per gli altri Uffici giudiziari.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs 10\10\2022 nr 150 (riforma Cartabia del processo penale) il legislatore ha cercato di incrementare l'efficienza del processo penale mediante l'introduzione di criteri decisori e tempistiche di tipo automatizzato. Ciò con riferimento in particolare alle modifiche dei filtri giurisdizionali sull'esercizio dell'azione penale mirate a diminuire il numero dei dibattimenti di primo grado, attraverso ulteriore incremento delle archiviazioni e delle sentenze di non luogo a procedere.

In particolare, con riferimento diretto agli uffici requirenti, si è inciso sui tempi di durata delle indagini preliminari, sul controllo nei ritardi di iscrizione delle notizie di reato, introducendo la "retrodatazione" e rimedi contro la stasi del procedimento con un sistema di comunicazioni alla Procura Generale presso la Corte d'Appello e sulle avocazioni. Questo ufficio ha inviato una direttiva alla Polizia Giudiziaria avente ad oggetto le modifiche apportate dalla legge Cartabia, e il notevole ampliamento del catalogo dei reati procedibili a querela. Nella direttiva, inviata alla Procura Generale di Torino per conoscenza, sono elencati tutti i reati per cui è stata modificata la procedibilità e sono state impartite precise disposizioni inerenti al dovere di svolgere con immediatezza i primi accertamenti relativi all'identificazione della persona legittimata a proporre querela e alla verifica se il soggetto leso e legittimato a proporre querela intenda o meno presentare la propria istanza punitiva.

Data la complessità del nuovo apparato legislativo, si è raccomandato alla P.G. di contattare il magistrato di turno, per valutare correttamente se ci si trovi dinanzi ad un caso in cui l'arresto (obbligatorio o facoltativo) ovvero il fermo riguardi un reato procedibile d'ufficio o a querela.

Sono stati inseriti nei diversi atti tutti gli avvertimenti in relazione all'avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, sia nei confronti degli arrestati e fermati, che nei confronti di persone attinte da misura cautelare. Si deve inoltre precisare che la riforma Cartabia ha inciso notevolmente sugli Uffici Esecuzione degli uffici requirenti; infatti, tutto il sistema del recupero delle pene pecuniarie è stato in toto affidato alle Procure senza oneri di spesa aggiuntivi. In pratica nessuna unità di personale in più tenendo conto però che per i Tribunali gli appositi uffici Recupero Crediti dedicati specificamente a quello, per il futuro avranno solo da occuparsi del recupero delle spese processuali.

Relativamente alla Procura per i minorenni,

Si rilevano criticità determinate dal cosiddetto decreto Caivano.

In particolare: aumento del numero degli arresti in flagranza, dei fermi e delle richieste di applicazione delle misure cautelari (collocamento in comunità e custodia in carcere) in quanto il decreto c.d. Caivano, entrato in vigore nel settembre 2023, ha ampliato il novero dei reati per i quali è ammessa l'applicazione di misure cautelari; prolungamento dei termini di misura e la possibilità di aggravamento della misura della comunità, sostituendovi la custodia in carcere, senza il limite dei trenta giorni in precedenza previsto, ma solo nei limiti dei termini di fase. Ciò ha determinato l'aumento della popolazione detenuta in I.P.M. con le relative manifestazioni di violenza; concreta impossibilità di reperire strutture comunitarie ove eseguire la misura specifica per i minorenni del collocamento in comunità, sicché sono numerosi i casi di mancata esecuzione di detta misura, anche all'esito di convalida di arresto, con temporanea allocazione del minore indagato o presso l'abitazione o, in assenza di alternative, in carcere, vanificando l'esigenza di mantenere percorsi scolastici o lavorativi volti a favorire l'inserimento sociale.

Inoltre peculiare criticità viene segnalata con riguardo all'incisività della riforma Cartabia sull'attività dell'ufficio, soprattutto con riferimento al processo civile, mutando radicalmente la procedura, in quanto ha sostituito il tradizionale rito della Volontaria Giurisdizione con un rito contenzioso in pressoché tutti i procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni (uniformandolo al Tribunale Ordinario); la previsione di una fase di comunicazione alla Procura dei Minori e conseguente attivazione della convalida (o revoca del provvedimento) in tempi strettissimi, paragonabili a quelli previsti per la richiesta di convalida dei provvedimenti precautelari penali, ha reso più urgente e gravosi il turno.

Ho ritenuto soffermarmi su questi aspetti relativi alla delicata funzione del pubblico ministero cd. della famiglia che si trova ad operare in uffici giudiziari che patiscono particolarmente carenze e trascuratezze sotto il profilo del personale e delle dotazioni

informatiche, oltre che un discreto turnover dei magistrati che tendono a cambiare la funzione non appena possibile.

Relativamente alla Procura della Repubblica di Biella

Con la riforma Cartabia è stato registrato un aggravio di lavoro per l'ufficio dibattimento, in quanto, oltre alla gestione delle udienze predibattimentali e di quelle monocratiche con citazione diretta a giudizio (con le date di udienza già fissate automaticamente dal programma Giada) avrebbe dovuto altresì provvedere alla citazione dei testimoni nei procedimenti collegiali e monocratici, nonché alla preparazione dei fascicoli per la prima udienza dibattimentale davanti al Tribunale, così gestendo contestualmente circa 800-1000 fascicoli. Per tali motivi, con ODS n. 21/24 del 19.6.2024 (prot. 686/2024), è stato previsto l'affiancamento di un altro Funzionario al personale dell'Ufficio dibattimento (composto da un Assistente e un Funzionario), prevedendo la ripartizione tra la gestione delle udienze monocratiche a citazione diretta e quelle che prevedono la richiesta di rinvio a giudizio.

Relativamente alla Procura della Repubblica di Vercelli,

Il Procuratore rileva: *l'impatto della "riforma Cartabia" sull'organizzazione dell'ufficio è stato e, si ritiene sarà ancora per molto tempo, molto forte in ordine alle incombenze affidate a tutto il personale amministrativo che, oltre a tutto quanto comporta la gestione ordinaria dell'ufficio deve, unitamente ai magistrati, tenere sotto controllo le scadenze e gli adempimenti volti ad imprimere allo smaltimento dei fascicoli un ritmo veloce e prevedibile.*

Piuttosto difficoltoso appare adempiere alla prescrizione che prevede l'iscrizione in tempi ridottissimi delle notizie di reato.

Ma ciò che finora, a parere di chi scrive, non è ancora stato sufficientemente sottolineato, è la "rivoluzione copernicana" in tema di esecuzioni penali: invero l'aver affidato al settore delle esecuzioni le pene pecuniarie e molte delle sanzioni sostitutive comporta una totale riorganizzazione degli uffici e soprattutto una insufficienza del personale attualmente in servizio per svolgere in modo adeguato tutti i nuovi compiti previsti dalla normativa.

4. Attuazione della disciplina in materia di tutela degli interessi finanziari UE e rapporti con il Procuratore europeo, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, la trattazione dei procedimenti ed i rapporti con la polizia giudiziaria;

Relativamente a questa Procura Generale

L'Ufficio si connota per la competenza sulle regioni del Piemonte, della Val d'Aosta e della Liguria

Lo scorso 19 luglio 2023 si è svolta una riunione online tra il Coordinatore Nazionale dei PED – Stefano Castellani, (sede Torino) e tutti i Procuratori Generali dei Distretti di Corte di Appello sul tema delle procedure e modalità previste per garantire la sicurezza e la tutela dell'incolumità personale dei PED.

Nel corso della riunione l'ufficio centrale di Lussemburgo ha esposto con l'ausilio di alcune slides, le esigenze della Procura Europea sul punto, che possono essere così sintetizzate:

- creazione di un network nazionale e di punti di contatto a livello regionale per ciascuna regione italiana, che possano garantire continuità ed un canale di comunicazione con Lussemburgo e l'ufficio EPPO sul territorio;
- valutazione delle variazioni dei livelli di rischio dei singoli PED sul territorio e delle possibili ricadute di tali variazioni anche a livello centrale;
- proposte operative, come per esempio l'inserimento degli indirizzi delle abitazioni di PED tra gli obiettivi sensibili da monitorare da parte delle forze dell'ordine.

All'esito della discussione è stato raggiunto un accordo sui seguenti temi:

- i punti di contatto a livello nazionale vengono individuati nei Procuratori Generali delle sedi che ospitano gli uffici della Procura Europea sul territorio (Torino, Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo).

Presso l'ufficio centrale della Procura Europea di Lussemburgo, i punti di contatto sono:

- 1) Il Procuratore Europeo per l'Italia, Andrea Venegoni e Maria Pacciana dell'Ufficio Centrale di Lussemburgo, maria.pacciana@ext.ec.europa.eu.

Per ogni questione relativa ai problemi di sicurezza dei PED o degli uffici della Procura Europea, lo scambio di informazioni può avvenire via mail.

Appare opportuno, quale Vertice organizzativo, cogliere l'occasione e redigere una Circolare o Linee Guida a cura dei Procuratori Generali ovvero attendere la superiore valutazione di codesta Eccellenza, per quanto riguarda il Territorio nazionale, posto che – a livello europeo, il coordinamento susseguente alla suddetta riunione, è stato operato.

Sembrano opportune misure organizzative necessarie per assicurare che le sentenze pronunciate nei processi in cui la Procura Europea ha esercitato la propria competenza, siano comunicate ai Procuratori Europei Delegati per il visto e l'esercizio della facoltà di impugnazione e misure opportune per garantire la presenza dei Procuratori Europei Delegati nei processi innanzi alle Corti di Appello.

Altra questione d'interesse per questo Generale Ufficio è data dal *Capitolo di bilancio 1451. Spese per le missioni dei Procuratori Europei Delegati sul territorio nazionale.*

Il DOG del Ministero, con Circolare del 31/5/2021, ha istituito il capitolo 1451, piano gestionale 42, in cui rientrano tutte le spese di trasferta del PED (indennità di missione, vitto, alloggio, trasporto). Tutte le altre spese di giustizia liquidate dal PED, diverse dalle sue spese di trasferta del PED (per cui anche spese di trasferta di soggetti diversi dal PED che rientrano nelle spese di giustizia), rimangono a carico del capitolo 1360.

In concreto, il capitolo 1451 costituisce una eccezione all'imputabilità delle spese di giustizia nel capitolo 1360 limitatamente alle spese di trasferta del PED che rientrano nelle spese di giustizia.

La distinzione non ha soltanto una valenza contabile nell'indicare l'uno o l'altro capitolo di bilancio, ma ovviamente incide anche sulla ripetibilità delle spese, posto che le spese di giustizia sono ripetibili, *a contrariis* di quelle a carico del capitolo 1451. La necessità della creazione di un ulteriore piano gestionale ove allocare le risorse necessarie per il

pagamento delle spese di trasferta dei PED è sorta proprio per l'intento di rendere non ripetibili spese (quelle di trasferta del PED) essenzialmente collegate più che allo svolgimento delle indagini alla peculiare articolazione territoriale dei PED.

In buona sostanza, considerato che i PED sono e saranno chiamati a sempre maggiori spostamenti e trasferte rispetto ad un "normale" P.M. in ragione dell'assenza di una specifica competenza territoriale, si è voluto evitare che tale peculiare organizzazione ricadesse, sotto il profilo del rimborso delle spese, sull'indagato poi condannato.

La procedura in atto di comunicazione a questo Generale Ufficio delle spese di trasferta circa la conferma o meno dell'attuale procedura (che prevede l'invio da parte dei PED, via mail, della richiesta preventive di autorizzazione alle spese per trasferte fuori distretto) è positiva ed efficiente.

Con riferimento agli Uffici di Procura della Repubblica, si premette che non vi sono particolari segnalazioni dalla maggior parte dei Procuratori.

Relativamente alla Procura di Torino

Si segnala che il Gruppo reati finanziari – stante l'analogia con i reati di competenza della Procura Europea – intesse abituali rapporti di stretta collaborazione istituzionale e, in particolare, di confronto, anche informale, ogni qualvolta vi sono state ipotesi di potenziale sovrapposizione di indagini.

Relativamente alla Procura di Cuneo

Si riportano le osservazioni del Capo dell'Ufficio.

Si è provveduto a nominare il Referente (dapprima in persona del Procuratore agg., poi, a seguito del suo trasferimento ad altro incarico, dal febbraio 2022 in persona del Procuratore).

Resta a rilevarsi che i rapporti con la Procura Europea sono improntati alla piena collaborazione, anche mediante confronti diretti col dr. Stefano Castellani, utilissimi a preventivamente stabilire (ossia prima che la polizia giudiziaria inoltri la n.d.r.) se sussista o meno

la competenza della Procura Europea e quali procedure di cui alle disposizioni date il 3.5.2021 debbano trovare applicazione.

Relativamente alla Procura di Aosta

Normalmente la polizia giudiziaria procede alla trasmissione diretta alla Procura Europea in tutti i casi previsti. Laddove ciò non avvenga e vengano trasmesse all'Ufficio notizie di reato di competenza EPPO, la P.G. viene sollecitata ad inviare ad EPPO la segnalazione previste e, successivamente, se del caso, e previa interlocuzione con i rappresentanti della procura europea, viene invitato il fascicolo per ragioni di competenza.

- 5. Assetto organizzativo in attuazione del dlgs. 23 novembre 2023, n. 182 in relazione al sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia nelle sue varie componenti e all'attività svolta sia dai corrispondenti nominati dalle SS.LL. e dai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali dei capoluoghi di distretto, sia dai punti di contatto di cui all'art. 20 del regolamento (UE) n. 1727/2018, fornendo indicazioni utili all'eventuale aggiornamento delle linee guida del sistema emanate in data 25/06/2024;*

Relativamente a questo Generale Ufficio

Il D. Lgs. 23 novembre 2023 n. 182 ha adeguato la normativa italiana alle disposizioni del Regolamento UE n. 2018/1727 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, che ha istituito l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), che sostituisce ed abroga la decisione 2002/187/GAI.

L'art. 10 del citato Decreto Legislativo disciplina lo scambio di informazioni con le Autorità nazionali e, relativamente alle richieste inoltrate a questa Procura Generale, la base giuridica si rinviene alla lettera c) di tale articolo, laddove si dispone che il membro nazionale di Eurojust possa accedere alle informazioni contenute nei registri delle notizie di

reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, nonché alle informazioni contenute in ogni altro pubblico registro.

Le richieste di informazioni provenienti da Eurojust e dirette a questo Ufficio, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 3 ottobre 2017 n. 149, sono diminuite in maniera esponenziale in quanto la maggior parte di tali richieste, prima di tale modifica normativa, erano relative allo stato di esecuzione di richieste di assistenza giudiziaria. Le Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere hanno stabilito la competenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del distretto del luogo ove deve compiersi l'attività richiesta dalla domanda di assistenza giudiziaria e pertanto si desume che le richieste prima indirizzate ai punti di contatto di questo ufficio siano ora indirizzate ai punti di contatto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

Allo stato, il supporto nel settore della cooperazione giudiziaria internazionale di questo Ufficio si sostanzia, essenzialmente, nello scambio di notizie inerenti allo stato di esecuzione dei mandati d'arresto europei emessi dalle Autorità giudiziarie estere o di richieste di riconoscimento di sentenze straniere avanzate ai sensi delle Decisioni Quadro 2008/909/GAI e 2005/214/GAI. L'art. 2 paragrafo 2 lettera h) del Regolamento UE n. 1727/2018 prevede che Eurojust agevoli l'esecuzione delle richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento a richieste e decisioni basate sugli strumenti che danno effetto il principio del riconoscimento reciproco. I naturali interlocutori su tali richieste sono appunto i punti di contatto della Rete Giudiziaria Europea presso le Procure Generali della Repubblica, proprio in virtù della partecipazione ai procedimenti di esecuzione dei mandati d'arresto europeo e di riconoscimento di sentenze straniere incardinati presso le Corti d'Appello. Nelle procedure di esecuzione dei mandati d'arresto europei passivi, sebbene il canale del Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria Internazionale sia ancora il più utilizzato, le Autorità giudiziarie estere hanno fatto ricorso alla trasmissione di documentazione complementare da produrre alla Corte d'Appello per la definizione dei

procedimenti passivi di consegna, per mezzo di Eurojust che ha poi interloquito con questo ufficio.

Il supporto di questa Procura Generale si è esplicitato nell'evasione delle richieste pervenute da Eurojust e relative a richieste di acquisizione di decisioni penali emesse nel distretto della Corte d'Appello di Torino e di richieste di informazioni complementari inerenti i mandati d'arresto europei "attivi" emessi da questa Procura Generale ed eseguiti in altri paesi europei. Generalmente, si ribadisce, tali richieste di informazioni pervengono a questo ufficio per il tramite dell'Ufficio I - Cooperazione Giudiziaria Internazionale ma è indubbio che le richieste inoltrate per il tramite di Eurojust possano fornire un riscontro più celere all'Autorità giudiziaria estera, permettendo una corrispondenza pressoché immediata tra l'Autorità richiedente e quella emittente con il molo di tramite dell'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale.

La collaborazione tra l'Ufficio e Eurojust è un valido e rapido canale di comunicazione per la risoluzione delle problematiche relative alle procedure di cooperazione giudiziaria internazionale in ambito Unione Europea, atteso che permette con celerità di produrre informazioni o documentazione, laddove siano pendenti procedimenti di esecuzione di mandati d'arresto europeo che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 prevedono che la decisione in merito alla richiesta di consegna sia emessa entro 15 giorni dall'esecuzione della misura cautelare prevista dall'art. 9 Legge 69/2005.

Relativamente alla Procura di Aosta

Ha avuto frequenti contatti con Eurojust: in una prima fase, con modalità agili, tramite telefono e/o e-mail; laddove si è trattato di richiedere la collaborazione di Eurojust a tali contatti hanno fatto seguito interlocuzioni formali. In tutti i casi Eurojust ha fornito pronta ed efficace assistenza, provvedendo a svolgere le varie attività richieste, in particolare a trasmettere con solerzia ordini di indagini europee e, laddove si è presentata la necessità, mandati di arresto europei.

6. *Reati in materia di violenza di genere, con particolare riferimento alla commissione di femminicidi, dando conto degli aspetti organizzativi degli uffici, della conclusione di protocolli con altre istituzioni, delle problematiche emerse nell'attuazione della disciplina di cui alle leggi 122 e 168 del 2023, del numero e dell'esito dei procedimenti, incluse le misure cautelari adottate, dando conto del seguito agli Orientamenti diffusi in data 09 gennaio 2024, poi sostituiti da quelli in data 28 maggio 2024;*

Relativamente a questo Generale Ufficio

Si riportano di seguito le osservazioni svolte dal Sostituto Procuratore Generale, Sabrina Noce, e dall'Avvocato Generale, Giancarlo Avenati Bassi, i quali, hanno esercitato le funzioni di Procuratore Generale nell'arco temporale di undici mesi di vacanza del Capo dell'Ufficio.

In materia di violenza di genere e delle problematiche emerse nell'attuazione della disciplina delle leggi 122 e 168 del 2024, si deve segnalare come nel distretto, come nel resto d'Italia, si sia discusso se e quale provvedimento dovesse fare il P.M. che nel termine di 30 gg. avesse ritenuto di non richiedere alcuna misura cautelare, tematica che poi è stata risolta dalla nota della Procura Generale della Cassazione del 28.5.2024 che ha chiarito come la scelta del P.M. di non richiedere la misura andasse formalizzata per iscritto anche solo con un'annotazione sul fascicolo avente data certa e concernente l'avvenuta valutazione, non essendo previsto un "decreto di non richiesta di misura". Per quanto riguarda i numeri dei procedimenti e delle richieste di misura, allego la comunicazione inviata a luglio alla Procura Generale della Cassazione che riporta i dati del distretto.

In ordine alla disciplina che prevede l'assunzione a sit della persona offesa entro tre giorni si rileva che il termine pressoché sempre rispettato salvo che il P.M. adotti un provvedimento di deroga.

Il dato più significativo è che l'audizione è nella totalità dei casi delegata alla P.G.

Non si viene quindi a creare quel contatto diretto tra magistrato requirente e persona offesa che forse il legislatore intendeva valorizzare.

Comunque, riguardo a tutte le comunicazioni trasmesse dalle Procure a questo Ufficio, bisogna sottolineare come ancora non si sia riusciti ad ottenere qualcosa di più di una mera elencazione di dati.

Per gli altri Uffici Requirenti

Relativamente alla Procura di Torino

Occorre subito rilevare che non vi sono stati procedimenti caratterizzati da una elevata complessità che meritano di essere segnalati nello specifico.

Si è verificato un episodio femminicidio (proc. 19923/2024 RGNR), attualmente in fase di indagini.

Il gruppo specializzato ha trattato procedimenti non caratterizzati da particolari complessità, anche se in molti casi hanno avuto per oggetto vicende drammatiche in ambito familiare. A titolo puramente emblematico si può ricordare un procedimento (14581/2023 RGNR mod. 21, in corso udienza preliminare) che ha visto un padre rinviato a giudizio per reiterate violenza sessuali sulla figlia di 12/13 anni, in esito alle quali la minore è rimasta incinta.

Si segnala l'allarmante dato dei numeri dei fascicoli che, ovviamente, pone una serie di problemi per la gestione attenta di tutti i fascicoli.

In base ai dati dell'ufficio statistico, in termini generali per il periodo di interesse (1 luglio 2023 / 30 giugno 2024) si rileva quanto segue:

- n. 1602 procedimenti penali per il delitto ex art. 572 c.p.
- n. 892 procedimenti penali per il delitto ex art 582 c.p.
- n. 762 procedimenti penali per il delitto ex art. 612 bis c.p.
- n. 432 procedimenti penali per il delitto ex art. 609 bis c.p.
- n. 197 procedimenti penali per il delitto ex art. 609 ter c.p.
- n. 359 procedimenti penali per il delitto ex art. 570 di cui 290 per 570 bis c.p.
- n. 33 procedimenti penali per il delitto ex art 612 ter c.p.

A ciò si aggiungono circa 42.168 in materia civile, trattati fondamentalmente tramite consolle e delle negoziazioni assistite.

Esaminando le fattispecie maggiormente significative, i dati parrebbero costanti, con un ipotetico aumento progressivo per stalking e violenze su minori.

Resta, inoltre, elevato e inquietante il numero di procedimenti per violenza sessuale, per i quali, in molti casi e nonostante gli sforzi della PG, non appare possibile identificare l'autore dei fatti.

Il dato socio-criminale che emerge è, purtroppo di una costanza nelle manifestazioni criminali di competenza del gruppo. Fenomeno che si è cercato di arginare con un numero elevato di richieste di misure cautelari.

E' in corso di valutazione un protocollo con il Tribunale ordinario per la comunicazione dei dati relativi ai procedimenti ex art 64 disp att cpp.

Va ancora ricordato – con riferimento all'organizzazione del lavoro dell'Ufficio – quanto già osservato nelle precedenti Relazioni circa il cd. "Progetto DAFNE".

"La Procura di Torino ha aderito a partire dal 1° maggio 2008 al progetto "DAFNE". Si tratta di una rete costituita - su iniziativa di diverse istituzioni pubbliche (tra cui Città Metropolitana, Comune di Torino e Dipartimento di salute mentale dell'ASL Città di Torino) e di enti privati (finanziatrice la Compagnia di San Paolo) e sostenuta da varie istituzioni del privato sociale (quali il "Gruppo Abele" e l'associazione "Ghenos") - per attuare interventi di sostegno alle vittime di reato in modo gratuito, facilmente accessibile e nel rispetto della riservatezza. Nel novembre 2015, proseguendo il progetto omonimo, si è costituita l'Associazione Rete Dafne Onlus. Le attività dell'Associazione sono rivolte alle persone vittime di reato, indipendentemente dal tipo di reato subito e dalla condizione soggettiva (genere, età, nazionalità, origine etnica, religione, condizione sanitaria, sociale, economica). In tal senso l'Associazione si definisce "generalista" ed opera in sintonia con quanto previsto dalla Direttiva Europea 2012/29/UE, che istituisce "norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato", secondo un modello europeo verso cui anche lo Stato italiano, dal novembre 2015, è tenuto ad orientarsi. Da maggio 2016 Rete Dafne Onlus è

membro associato di Victim Support Europe, associazione internazionale che raccoglie associazioni generaliste degli Stati Membri dell'Unione Europea. Le attività di accoglienza, orientamento, informazione sui diritti, sostegno psicologico, trattamento integrato psicologico-psichiatrico, mediazione, gruppi di auto-mutuo-aiuto sono fornite, in modo riservato e a titolo gratuito, presso tre sedi in Torino, da psicologi, psichiatri, avvocati, educatori, operatori sociali con esperienza pluriennale. Dal 2008 al mese di maggio 2021 sono state accolte circa 2700 vittime di reato, con una media, negli ultimi tre anni, di oltre 250 persone accolte all'anno. L'Associazione opera in stretta sinergia con la Procura di Torino, le Forze dell'Ordine e le Polizie Locali, per le quali organizza, con periodicità, momenti di sensibilizzazione, informazione e formazione. Inoltre collabora in modo stabile con i servizi sanitari, sociali e del privato sociale del territorio. Per accedere ai servizi offerti dalla Rete Dafne è necessario che la persona offesa ne faccia richiesta nel corso di proposizione della querela. A seguito della richiesta viene contattata, entro 24 ore, da un operatore per un iniziale colloquio che ha lo scopo di orientare la vittima in relazione ai bisogni espressi, e di consentire l'accesso, in funzione delle esigenze, alle seguenti attività: accoglienza; informazione legale per l'accesso ai diritti; sostegno psicologico; accompagnamento ai servizi presenti sul territorio; mediazione; consulenza medico-psichiatrica; incontri di gruppo; ricovero in luogo sicuro.

Rete Dafne dispone di un sito internet e di una Carta dei Servizi (<https://www.retedafne.it/carta-dei-servizi-Torino>).

Il Progetto è seguito, quale delegata dal Procuratore, da un sostituto. Dalla primavera 2021 sono stati attivati - attraverso la stipula di protocolli di intesa con le Procure, gli Enti locali e il Privato sociale - le Reti Dafne di Asti e di Cuneo. Nel 2018 Rete Dafne ha contribuito alla fondazione dell'Associazione Rete Dafne Italia, un soggetto di diritto privato finalizzato alla realizzazione di una rete nazionale di servizi, in linea con gli standard europei, ponendosi come interlocutore delle Istituzioni nello sviluppo di una cultura di attenzione alle vittime. Rete Dafne Italia partecipa, in qualità di rappresentante del Terzo settore, al "Tavolo di Coordinamento per la creazione di una rete integrata di servizi di assistenza alle vittime di reato", istituito dal Ministero di Giustizia nel novembre 2018, insieme a Ministero dell'Interno, Conferenza Stato Regioni, Conferenza delle

Regioni, Conferenza dei Rettori delle Università italiane, Consiglio Nazionale Forense, Cassa delle Ammende e Consiglio Superiore della Magistratura”.

Relativamente alla Procura per minorenni

Si segnala l'aumento della misura della collocazione in luogo sicuro dei minori, accompagnati dalla madre, a fronte dell'incremento di denunce per fatti di violenza domestica, spesso provenienti dai vicini o da altri familiari o dai Pronto Soccorso Ospedalieri. La nuova disciplina introdotta dal legislatore ha dettato tempi strettissimi per la comunicazione del provvedimento, per la richiesta di convalida e il successivo provvedimento del Tribunale per i minorenni, incidendo sul livello di segretezza degli stessi atti d'indagine in quanto può essere concesso un “nulla osta” all'utilizzo di alcune informazioni per la proposizione del ricorso civile, salvo chiaramente la collocazione fisica del luogo sicuro di messa in protezione.

Continua a rimanere problematica la concreta declinazione dell'art. 609 decies in quanto, accanto alle doppie segnalazioni, si pongono anche segnalazioni rivolte esclusivamente alla Procura dei Minori che dovrebbero essere girate alla Procura ordinaria oppure comunicazioni provenienti dal P.M. ordinario scarse di informazioni. Appare evidente la necessità di un forte coordinamento tra la Procura dei Minori e la Procura ordinaria, la cui osmosi è stata formalizzata dalla riforma Cartabia.

Relativamente alla Procura di Alessandria

Si segnalano numerose iniziative per la tutela dei soggetti vulnerabili, volte a connettere in rete le attività delle istituzioni pubbliche e delle associazioni di volontariato, in modo da offrire ai soggetti deboli, fin dal primo contatto con la polizia giudiziaria, le offerte di tutela presenti sul territorio. Questa attività è stata promossa e sviluppata anche grazie alla lodevole iniziativa della Regione Piemonte che ha offerto la disponibilità di un assistente sociale in distacco all'interno della Procura della Repubblica ed ha consentito di promuovere il progetto della rete di tutela.

Tutte le Procure hanno adottato dei nuovi protocolli investigativi e rivisto la propria organizzazione, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 122/2023, preso atto dell'importanza di assumere un diverso approccio al fenomeno, da parte dei sanitari in sede di redazione del referto o da parte delle forze dell'ordine, Le direttive hanno avuto lo scopo di rendere più celere ed efficace l'attività della Polizia Giudiziaria e disciplinare gli interventi da porre in essere in tutti i casi in cui si acquisiscano notizie di reato, riconducibili alla categoria del c.d. codice rosso.

In aggiunta, sempre su iniziativa degli Uffici di Procura, era stato predisposto un tavolo permanente in materia di violenza di genere per esaminare i diversi problemi emersi per coordinare le attività dei soggetti coinvolti e per pianificare iniziative di diversa natura.

Relativamente alle Procure di Biella e Cuneo

Hanno sottoscritto un protocollo con l'ASL per creare un sistema efficiente in caso di violenza sui minori garantendo, nello stesso tempo, la protezione delle vittime e l'accertamento dei reati, unitamente a specifiche direttive e da incontri con la polizia giudiziaria (in specie, Carabinieri e Polizia di Stato).

In relazione agli *Orientamenti* diffusi in data 9 gennaio 2024, poi sostituiti nella data del 28/5/2024, si rileva che i criteri di rischio vengono valutati da ciascun magistrato sin dalle prime interlocuzioni con la PG operante, ovvero, sin dal momento dell'iscrizione della CNR; in tal modo, mediante apposite direttive e/o deleghe, ciascun magistrato è nelle condizioni di apprendere – sin dal principio e in sinergia con la PG – la tipologia di attività da intraprendere a tutela della vittima (o delle vittime), incrementando le misure di protezione delle vittime in sede cautelare con il ricorso al c.d. braccialetto Antistalking.

Nel dettaglio, la Procura di Cuneo

Ha stimolato la conclusione di un Protocollo d'intesa tra l'Ufficio e il Tribunale Civile il 15.5.2019, per il mutuo scambio di informazioni acquisite nel corso ora delle indagini preliminari, ora dei giudizi di separazione o comunque in materia di famiglia e volontaria giurisdizione e nell'impegno del Giudice civile di informare la Procura di episodi di

probabile rilevanza penale e conosciuti nel corso dei procedimenti civili nelle materie indicate.

Su tale necessità ha insistito anche la Procura di Ivrea

Che auspica la stipula di un protocollo d'intesa sulle modalità di raccordo e trasmissione degli atti, giacché appare ben difficile il coordinamento quando le parti nel procedimento civile tendono comunque a una qualche forma di composizione con procedimento penale in corso; anche gli operatori dei servizi sociali e psicologici impegnati nei due procedimenti spesso non si coordinano tra loro, accade anzi che vadano ad interferire nei reciproci ambiti con probabile danno non solo per i procedimenti ma soprattutto per i minori e le parti fragili coinvolte.

La stessa Procura di Ivrea ha opportunamente messo in rilievo l'importanza di prevedere dalla legge di specifica formazione in materia, volte ad escludere il fenomeno della vittimizzazione secondaria. Lo scopo è tutelare la sicurezza fisica e psicologica delle persone offese ed evitare di compromettere l'esito del procedimento.

7. Reati concernenti gli infortuni sul lavoro e corrispondenti illeciti "231", ivi compresi le lesioni e i decessi per tale causa, esplicitando le modalità organizzative adottate dagli uffici per il contrasto di tale fenomeno, ivi compresa l'adozione di eventuali bone prassi e protocolli operativi, il numero e l'esito dei relativi procedimenti;

Relativamente a questo Generale Ufficio,

Faccio seguito con le seguenti considerazioni.

Ai fini di procedere all'estrazione dei dati per i di cui agli artt. 589 comma 2 c.p. e 590 comma 2 c.p., si è dovuto procedere manualmente poiché il comma II di entrambi gli articoli non risultava evidente.

Nel periodo di interesse è stato celebrato un solo un processo per malattie professionali, meritevole di menzione in quanto frutto di avocazione avente numero R.G.N.R. 9160/2016., avente ad oggetto la fattispecie criminosa di cui all'art. 589 c.p. per un

caso di broncopneumopatia cronica ostruttiva da esposizione a bronco irritanti ed un caso di carcinoma vescicale, entrambi relativi ad operai della ditta Ages di Santena (ormai chiusa da oltre 10 anni) che si occupava di lavorazione della gomma.

Il processo è ancora in corso e non si segnala nessun risarcimento, neppure parziale.

Le parti civili hanno revocato la loro costituzione verosimilmente per adire il giudice civile. Sono stati fissati ad ottobre e novembre 2024 due processi per malattie asbesto correlate.

Evidenzio che questo Ufficio cura con particolare attenzione il risarcimento del danno che in genere sopravviene proprio in grado di appello con la conseguenza di una rideterminazione della pena nella forma dell'attribuzione di circostanze attenuanti generiche valutate in regime di prevalenza sull'aggravante. Altro dato degno di nota riguarda la scelta da parte delle persone offese di privilegiare la strada della giustizia civile in luogo di quella penale.

Appare altresì opportuno segnalare il ricorso per Cassazione e gli effetti che ne sono conseguiti (Cass. n. 21026/2024 dep. 29.05.2024): a seguito di accoglimento, è stata annullata la sentenza di assoluzione della Corte d'Appello di Torino con rinvio ad altra sezione. Nel dettaglio si trattava di un giudizio di condanna in primo grado riformato in senso assolutorio dalla Corte che, tra l'altro, riteneva inattendibile la p.o. vittima dell'infortunio per asserite carenze nel ricordo. La Corte di legittimità ha ritenuto che in caso di riforma di una sentenza di condanna, si deve giustificare la sostenibilità di ricostruzioni alternative al fatto.

In ordine agli illeciti amministrativi, ne risultano in numero di quattro collegati alla materia degli infortuni sul lavoro.

Con riferimento alle Procure del distretto, evidenzio in premessa che le Procure del Distretto hanno sviluppato dei protocolli investigativi, di collaborazione con l'ASL, unitamente a delle riunioni operative con i soggetti interessati (SPRESAL, Carabinieri, Polizia di stato, Vigili del fuoco e NIL) per gestire al meglio le notizie di reato riguardanti

gli infortuni sul lavoro ai fini di garantire migliore efficienza ed efficacia delle relative procedure.

Relativamente alla Procura di Torino

Nell'ambito della sicurezza sul lavoro vi è un costante afflusso di notizie di reato per violazione della normativa antinfortunistica di cui al d.lgs. 81/2008, talvolta collegata ad infortunio.

Nel periodo in considerazione sono state introitate 2313 notizie di reati, per la gran parte provenienti dall'Ispettorato del Lavoro.

È pertanto, evidente che si è in presenza di una diffusa violazione della normativa di sicurezza, spesso prodromica ad eventi lesivi, anche mortali; e i numeri di cui sopra, già di per sé allarmanti, lo sono ancora maggiormente se si considera che i controlli restano comunque una frazione minima rispetto alle imprese da controllare.

Alla base del fenomeno pare esserci non solo un problema economico di costi, che l'imprenditore preferisce non sostenere, ma altresì ignoranza delle norme di sicurezza (a cui il legislatore ha inteso recentemente ovviare imponendo che anche il datore di lavoro riceva una formazione sui rischi lavorativi), e una scarsa sensibilità e cultura della sicurezza.

Gli infortuni sul lavoro ai sensi dell'art. 590 c.p. sono stati 151, mentre la statistica non restituisce alcun infortunio mortale nel periodo.

Talvolta l'evento antinfortunistico si configura anche come disastro colposo, come avviene per esempio in edilizia nel caso di crollo di strutture.

Le malattie professionali necessitano di considerazioni a parte.

Ciò dipende dalla particolarità dell'evento, la cui causa è spesso lontana nel tempo (si pensi alle neoplasie), e spesso potenzialmente di multipla origine, con le conseguenti difficoltà di accertamento del nesso causale.

Ne deriva che la stragrande maggioranza delle notizie di reato (per lesioni o morte) viene iscritta a carico di ignoti, e solo raramente si riesce a pervenire alla identificazione di un possibile responsabile.

Quanto ad alcune specie di tumori professionali (in particolare ai polmoni e alla vescica) va segnalata la preziosa attività di raccolta dati che da decenni ormai conduce la Sezione di PG Tumori Professionali, che si avvaleva altresì dell'opera di autorevoli medici che volontariamente e gratuitamente redigono i pareri conclusivi sui singoli casi.

Oltre alle patologie tumorali sono frequenti le segnalazioni di patologie muscolo-scheletriche e ipoacusie.

Di difficile accertamento sono anche le patologie da *stress* lavoro-correlato (genericamente *mobbing*). In questi casi, allorché sia stato ingenerato uno stato di paura o ansia nel lavoratore e si possa provarne l'eziologia in ambito lavorativo, può essere contestato il reato di cui all'art. 612bis c.p. (9 casi nel periodo), anziché quello di cui all'art. 572 c.p., la cui applicazione al mondo del lavoro è stata interpretativamente ristretta ai casi di para-familiarità dalla ormai consolidata giurisprudenza.

Relativamente alla Procura di Alessandria

Ha manifestato una significativa ripresa dell'attività di prevenzione, allentata a causa della drastica riduzione del personale di polizia giudiziaria delle ASL, anche con l'elaborazione di un questionario distribuito ai datori di lavoro e successivo ed eventuale accesso ispettivo in sede.

Relativamente alla Procura di Ivrea

Si registra una vera emergenza con riferimento al fenomeno degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e, in generale, delle violazioni attinenti alla prevenzione antinfortunistica. Il dato numerico è pressoché uguale a quello dei reati di codice rosso e di violenza di genere. La ragione risiede nella particolarità del circondario che fin dagli anni Sessanta ospita grandi insediamenti industriali che ampio ricorso a fenomeni di marginalità

economica quali lavoro in nero, subappalto di manodopera, lavoratori irregolari sul territorio dello Stato, *et similia*.

8. Reati concernenti l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro ex art. 603 – bis c.p., ivi compresi i fatti commessi con violenza e minaccia, nonché la sussistenza, sotto tale profilo, di evidenze di fenomeni associativi, esplicitando le eventuali modalità organizzative adottate per il contrasto di tale fenomeno, nonché l'adozione di eventuali buone prassi e protocolli operativi, il numero e l'esito dei relativi procedimenti;

Relativamente alla Procura di Torino

Per ragioni di competenza territoriale sono sconosciuti casi di sfruttamento in agricoltura.

I casi che vengono all'attenzione dell'Ufficio riguardano soprattutto la logistica e i servizi.

Nei casi più complessi vengono tenute riunioni di pianificazione dell'attività investigativa, anche attraverso il coordinamento di diversi organi di PG.

Ciò si è verificato di recente, ad esempio, con il puntuale coordinamento dello Spresal dell'ASL, dell'Ispettorato del Lavoro e della Polstrada in un caso di sfruttamento lavorativo, da stress lavoro-correlato, di un autista di camion per il trasporto di merce nei supermercati, poi determinatosi all'estremo gesto del suicidio; procedimento per il quale sono stati depositati gli atti a chiusura delle indagini.

I casi di sfruttamento lavorativo (art. 603bis c.p.) sono stati 11.

Non va sottovalutato il fenomeno della somministrazione fraudolenta di manodopera (art. 38-bis dlgs 81/2015), in quanto esso può essere il livello emergente di più gravi situazioni di sfruttamento, oltre a comportare di solito anche evasioni in materia contributiva e di IVA.

Significativo l'apporto fornito dal Capo Ufficio di Cuneo.

Relativamente alla Procura di Cuneo

Si evidenzia che si tratta di una delle materie di particolare interesse a fronte dei molti insediamenti ortofrutticoli del territorio e che possono costituire l'occasione per lo sfruttamento del lavoro di stranieri, ora stagionali ora richiedenti asilo.

Sono state complessivamente inoltrate 5 richieste di misure cautelari in carcere a carico di 11 persone, 2 per arresti domiciliari a carico di 4 persone. Sono state chieste 5 misure reali (sequestri conservativi/confische). Inoltre, in un procedimento ha trovato applicazione il controllo giudiziario dell'azienda ex art.3 legge 29.10.2016 n.199. In particolare, si tratta di un istituto che può trovare applicazione se ricorrano i presupposti per l'art.321 c.p.p., laddove non si debba procedere alla confisca dei beni. In altri termini, nel caso di accertato sfruttamento dei lavoratori da parte dell'imprenditore, qualora emerge che l'azienda non è stata costituita al fine esclusivo di sfruttare i lavoratori (in tal caso dovendosi disporre il sequestro preventivo ex art.321 c.p.p. a fini di futura confisca del compendio aziendale) e risulti che l'interruzione dell'attività che si avrebbe con il sequestro preventivo potrebbe comportare effetti negativi sui livelli occupazionali e/o sull'attività imprenditoriale, allora, anziché procedere al sequestro preventivo per impedire la prosecuzione dell'attività (anche) delittuosa, si può ricorrere a chiedere al G.I.P il controllo giudiziario dell'azienda ex art.3 legge 29.10.2016 n.199.

In questa evenienza, il G.I.P, anziché sottrarre l'azienda all'imprenditore, gli affianca un controllore giudiziario, il quale provvederà a risanare l'attività, regolarizzando i contratti di lavoro, disponendone laddove inesistenti e, infine, a riportare sui binari della legalità l'impresa. All'esito, l'azienda viene liberata dal vincolo. Oltre a ricorrere al controllo giudiziario, l'Ufficio ha elaborato un protocollo di indagine con i Carabinieri in servizio presso l'Ispettorato del Lavoro, con la previsione delle domande da rivolgere a lavoratori di cui si sospetti lo sfruttamento. Inoltre, si evidenzia l'adesione, il 10.1.2024, con "Dichiarazione di partneriato", al Progetto "L'anello forte - rete antitratta del Piemonte e della Valle d'Aosta" - Bando 6/2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento per le pari opportunità” che si propone di far fronte al problema del traffico e dello sfruttamento di esseri umani con il coinvolgimento di un ampio partenariato (Procure, Associazioni di settore, Enti Pubblici, Regione Piemonte) e di sostenere le persone vittime di tratta e di grave sfruttamento attraverso l’inserimento in programmi di emersione, integrazione e assistenza sociale.

9. Reati concernenti il fenomeno dell’immigrazione clandestina, con particolare riferimento al favoreggiamento e allo sfruttamento, al traffico di migranti, al nuovo reato di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina, introdotto dal d.l. 10 marzo 2024 n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, dando conto di modalità organizzative adottate, eventuali buone prassi e protocolli operativi, numero ed esito dei relativi procedimenti;

Nulla per questo Generale Ufficio.

Relativamente alla Procura di Aosta

Si evidenzia che sono relativamente frequenti le fattispecie in materia di favoreggiamento all’immigrazione irregolare, considerato che si tratta di zona di confine. Nella maggior parte dei casi si tratta di fatti di non particolare rilievo, essenzialmente trasporti di stranieri privi del permesso di soggiorno attraverso il confine italo-francese con utilizzo di auto private.

In alcuni casi può trattarsi di fenomeni ricollegati ad attività associative di più ampia portata che, ovviamente, non rientrano nella competenza di questo ufficio. Numerosi sono i giudizi direttissimi a seguito di arresti obbligatori in flagranza.

Relativamente alla Procura di Cuneo

Si evidenzia che i procedimenti riguardano in maggioranza il fenomeno dei “passeurs”; in particolare il territorio cuneese si presta al trasporto di stranieri (in particolare d’origine indo/pakistana) che, privi di documenti, dietro compenso, vengono trasportati verso il confine francese (significativo il dato relativo a 7 arresti in flagranza di reato

conseguenti ai controlli eseguiti dalle FFOO, ormai aduse al fenomeno). Emerge che il fenomeno è soprattutto riferibile a sodali di un'organizzazione di cittadini pakistani avente base in quel di Milano. Ed infatti, alcuni procedimenti sono stati trasmessi a quella Procura, proprio emergendo il dato associativo e dopo confronto e scambio di atti con quell'Ufficio.

10. Reati in materia ambientale e corrispondenti illeciti "231", dando conto degli aspetti statistici, delle problematiche interpretative, investigative e procedurali relative alle varie tipologie di illeciti, nonché riferendo su fenomeni illeciti relativi alle nuove figure di reato da introdurre in sede di recepimento della Direttiva UE 1203/2024;

Preliminarmente è opportuno evidenziare che, con riguardo alla Direttiva UE 1203/2024, la scrivente (insediatasi il 13 settembre 2024), non ha avuto opportunità, stante la ristrettezza dei tempi, di avviare una proficua interlocuzione con i Procuratori del Distretto, dedicando altresì uno dei punti dell'ordine del giorno della riunione distrettuale che verrà indetta il corrente mese di ottobre.

Invero, numerosi sono gli stimoli che derivano dalla lettura della direttiva in esame riguardo l'adeguatezza dell'attuale sistema normativo sia sotto il profilo delle fattispecie criminose, sia sotto il profilo del sistema sanzionatorio.

Certamente la strada della responsabilità delle persone giuridiche e delle sanzioni applicabili deve essere privilegiata ai fini di adeguata risposta alla fenomenologia dei reati ambientali, i quali comportano – soprattutto nelle ipotesi più gravi – il coinvolgimento di imprese che attraverso omissioni, colpevole incuria e politica di risparmio determinano il verificarsi di reati particolarmente dannosi nei confronti del patrimonio paesaggistico e della salute collettiva.

Nel resto, in merito a quanto richiesto dalla Signoria Vostra, le Procure di Alessandria, di Aosta, di Biella e di Cuneo hanno messo in rilievo la previsione nei rispettivi Uffici di Gruppi di magistrati specializzati che si avvalgono di una struttura interna di coordinamento della polizia giudiziaria esterna affidata ai Carabinieri Forestali.

Nel dettaglio:

Relativamente alla Procura di Cuneo

Da ultimo si è instaurato un procedimento di particolare rilevanza posto che, per la prima volta, si contesta il reato di cui all'art.452 bis c.p. (Inquinamento ambientale) inerente a due aree destinate a raccogliere e stoccare illegittimamente rifiuti di ogni natura.

Le due aree sono state sottoposte a sequestro preventivo con decreto del G.I.P e sono attualmente in corso gli accertamenti di cui all'art. 360 c.p.p. destinati a verificare la compromissione del sottosuolo.

Relativamente alla Procura di Torino

Si rappresenta che i procedimenti, in genere, si definiscono con archiviazione ex art.318-septies 152/06, a seguito di adempimento delle prescrizioni oppure con decreto penale.

Non sono emerse particolari problematiche nella trattazione degli altri procedimenti.

Va segnalato, poi, un procedimento penale a carico degli amministratori regionali e comunali, delle passate amministrazioni, in relazione al fenomeno dell'inquinamento ambientale atmosferico conclusosi con richiesta di rinvio a giudizio nella fase dell'udienza preliminare è stato definito in udienza predibattimentale con sentenza di non luogo a procedere, per cui è in corso, ad oggi, la valutazione dell'impugnazione.

La collaborazione con le Procure Circondariali del Distretto ha portato, poi, alla trasmissione alla Direzione Distrettuale Antimafia di alcuni procedimenti penali aventi ad oggetto il delitto ex art. 452 quaterdecies c.p., di cui alcuni in corso di definizione.

L'Ufficio distrettuale di Procura intende aprire un *focus* sul possibile coinvolgimento della criminalità organizzata di stampo mafioso da parte di imprenditori spregiudicati che per l'abbattimento dei costi si rivolgono alla stessa per lo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi di varia natura.

Relativamente alla Procura di Aosta

Ha emesso specifiche direttive nella materia in questione, avente il fine di razionalizzare la trasmissione delle notizie di reato e le attività di indagine, in particolare stabilendo che l'intervento dell'ARPA sia limitato ai casi di danno o pericolo concreto e attuale all'ambiente, disponendo che negli altri casi l'ARPA trasmetta immediatamente la notizia dalla Polizia Forestale che redige un'unica e completa CNR.

Rispetto ai reati ambientali la causa di non punibilità di cui alla parte VI bis DL 152/2006 è concessa solo in caso di rifiuti classificati come non pericolosi e vengono seguite le indicazioni della Suprema Corte sulla necessità che le condotte non siano abituali.

Relativamente alla Procura di Alessandria

Degno di nota, infine, è il procedimento (udienza preliminare del 27 settembre 2024) per disastro ambientale e della connessa responsabilità amministrativa ex Dlvo 231/2001 - nei confronti di Solvay Specialty Polymers SPA di Spinetta Marengo, oggetto degli accertamenti della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali ed agroalimentari che il 10 luglio 2024 ha proceduto all'audizione del Procuratore della Repubblica e del Sostituto Procuratore assegnatari del suddetto procedimento.

L'imputazione riguarda l'alterazione irreversibile delle matrici ambientali dell'acqua, dell'aria e del terreno, nell'area interna allo stabilimento ed a valle dello stesso, ove è prescritto il divieto di emungimento di acque ad uso potabile ed irriguo ed è stata accertata la presenza dei componenti ADV, cC6O4 e PFOA, appartenenti alla famiglia dei PFAS, di accertata tossicità per l'ambiente e l'uomo.

Relativamente alla Procura di Cuneo

Ha segnalato l'instaurazione di un procedimento di particolare rilevanza in cui è stato contestato il reato di cui all'art.452 bis c.p. (Inquinamento ambientale) inerente a due aree destinate a raccogliere e *stoccare* illegittimamente rifiuti di ogni natura.

11. Procedimenti in materia di omicidio stradale ed eventuali aspetti problematici

Sul punto la scrivente riporta le osservazioni di un Sostituto Procuratore Generale facente parte del gruppo specializzato, il quale non ha notato problematiche di rilievo, oltre a quelle che derivano dall'oggettiva difficoltà della disamina di fattispecie colpose che comportano la scelta di questo Generale Ufficio di richiedere, per tutti i procedimenti riguardanti la tipologia criminosa in esame, la trattazione orale, unico strumento che può consentire l'adeguata confutazione (ovviamente nei casi in cui ciò sia doveroso) delle ragioni dedotte dall'imputato appellante.

In materia di lesioni stradali, un altro magistrato di questo Ufficio, facente parte del gruppo specializzato, ha riscontrato il frequente riconoscimento da parte del giudicante del comma 7 dell'art. 590 bis.

Nulla da segnalare, ad eccezione delle Procure di Verbania e Vercelli, le quali manifestano preoccupazione circa l'aumento del numero dei reati commessi in violazione delle norme del codice della strada (guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti; lesioni e omicidi colposi), nonostante la capillare attività di controllo su strada da parte delle Forze di polizia.

12. Attività del pubblico ministero nel settore civile, compresa la materia della crisi di impresa, dando conto delle attività compiute nelle controversie in materia di trascrizione ed annotazione atti da parte dell'ufficiale di stato civile, oggetto dell'orientamento di questo ufficio del 21 maggio 2024;

Relativamente a questo Generale Ufficio

Mi riporto alla ricognizione svolta nella prima parte della presente relazione, laddove ho esposto il lavoro dei vari settori di attività della Procura Generale, nello specifico nel settore civile.

Ad integrazione, seguono i contributi di due magistrati addetti al gruppo specializzato, dopo aver evidenziato che in materia di crisi d'impresa non vi è alcuna segnalazione.

Nel settore in oggetto, in materia di trascrizioni ed annotazioni di stato civile – con particolare riferimento ai procedimenti relativi a casi di omogenitorialità e impugnazioni dei provvedimenti di rifiuto di trascrizione di atti di nascita da parte dell'Ufficiale di Stato Civile - e di impugnazioni avverso il provvedimento di rigetto di adozione in casi particolari di cui all'art. 44 l. 184/1983, i magistrati orientano i propri pareri al perseguimento dell'interesse superiore del minore, da individuarsi in concreto attraverso specifici approfondimenti relativi al legame fra costoro e tenuto conto dell'età del minore stesso.

Per quanto riguarda l'attività di tutte le Procure, si evidenzia il dato comune, secondo cui le richieste di provvedimenti al giudice tutelare e l'esame di tutte le altre questioni civili sono state improntate alla massima attenzione e sollecitudine, al fine di dare risposte certe ed evitare lacune che normalmente possono essere fonte non solo di semplici situazioni disagiate nella sfera della convivenza sociale, ma anche di danni alla sfera personale e psicologica o di conseguenze economiche irreparabili.

Relativamente alla Procura di Alessandria,

Ha promosso un ricorso avverso il riconoscimento di filiazione e la trascrizione di tale riconoscimento nei registri dello civile del comune di Alessandria della nascita in Italia di una minore da parte di coppia omogenitoriale, la cui genitrice intenzionale aveva tardivamente riconosciuto il rapporto di filiazione, dopo che la madre biologica aveva dichiarato – nell'atto di nascita della minore- la di lei nascita *“dall'unione naturale di essa dichiarante, cittadina italiana, con uomo non parente né affine con lei nei gradi che ostano al riconoscimento ai sensi dell'art. 251 del Codice civile”*. Sono state di recente depositate le comparse conclusionali e la causa è pronta per la decisione.

Relativamente alla Procura di Torino

Per quanto attiene alla materia fallimentare, si osserva come alla gran parte delle sentenze di liquidazione giudiziale, segua un procedimento per bancarotta fraudolenta, documentale e/o patrimoniale, a dimostrazione di come le condotte causative del dissesto siano spesso e volentieri frutto non tanto di incapacità dell'imprenditore nella gestione dell'azienda quanto piuttosto alla più o meno ampia violazione delle regole che ne governano l'esercizio, a partire dalla corretta tenuta della contabilità fino all'osservazione degli obblighi nei confronti dell'Erario: proprio la sistematica violazione degli obblighi tributari e contributivi costituisce presupposto per la contestazione di cui all'art. 329, comma 2, lett. b) del Codice della Crisi, rappresentando, secondo orientamento consolidato della Corte di Cassazione, tipica operazione dolosa.

In argomento, va peraltro registrato un incremento delle sentenze di liquidazione giudiziale, ormai oltre le 300 nel 2024, fenomeno in parte da ricondurre all'onda lunga dell'emergenza pandemica, in parte legato alla crisi economica in cui versano alcuni settori della produzione (automotive, ad esempio).

I pubblici ministeri partecipano regolarmente alle udienze fissate a seguito delle istanze presentate, così come a quelle di concordato preventivo, onde rilasciare il relativo parere.

Relativamente alla Procura di Novara,

Ha messo in evidenza il ricorso frequente all'istituto della negoziazione assistita, seguita direttamente dal Procuratore.

Relativamente alla Procura di Vercelli

In materia fallimentare ha evidenziato già prima della entrata in vigore della riforma, i buoni rapporti di collaborazione tra gli uffici e la tempestività della trasmissione delle segnalazioni da parte del Giudice delegato hanno consentito al P.M. sia la partecipazione alle udienze prefallimentari, con la conseguente possibilità di associarsi all'istanza del creditore e/o di chiedere l'estensione del fallimento nei confronti di altri soggetti, sia di formulare istanze in proprio. Dopo l'entrata in vigore della riforma sulla crisi d'impresa, tali

buone prassi continuano ad essere seguite; a tal fine si segnalano: n. 1 istanza ex art. 38 CCI per l'apertura della liquidazione giudiziale; ordinaria apposizione dei visti richiesti dalla sezione fallimentare del Tribunale Civile mediante l'uso della Consolle Civile del P.M.; in merito ai rapporti con la sezione fallimentare del Tribunale, già prima della entrata in vigore della riforma sulla crisi d'impresa, i buoni rapporti di collaborazione tra gli uffici e la tempestività della trasmissione delle segnalazioni da parte del Giudice delegato hanno consentito al P.M. sia la partecipazione alle udienze prefallimentari, con la conseguente possibilità di associarsi all'istanza del creditore e/o di chiedere l'estensione del fallimento nei confronti di altri soggetti, sia di formulare istanze in proprio.

Relativamente alla Procura per i minorenni

Si rimanda a quanto già riportato nelle precedenti osservazioni circa il tema della riforma Cartabia, che ha inciso profondamente in questo settore per codesto Ufficio, la cui competenza in materia civile costituisce ormai il dato preponderante e caratterizzante.

All'esito della trattazione dei singoli punti enunciati dalla S.V. si riportano di seguito cenni sui processi di maggior interesse ed impatto facenti capo all'attività delle Procure del distretto evidenziando che l'integrale esame mi riporto alle Relazioni dei singoli Capi degli Uffici che si allegano alla presente.

In primo luogo merita una menzione a parte l'attività della Direzione Distrettuale Antimafia ed Antiterrorismo che di seguito si riporta

L'attività del Gruppo 1, Direzione Distrettuale Antimafia, come già negli anni passati, è stata dedicata principalmente al contrasto della criminalità mafiosa di tipo 'ndranghetista.

La cosiddetta 'ndrangheta del Piemonte, cioè la rete di articolazioni territoriali collegate tra loro, operanti nella nostra regione e collegate alle cosche calabresi, risulta ancora operativa e dedita non solo alla consumazione di attività criminosa negli ambiti tradizionali del traffico di stupefacenti e dell'usura ed estorsione, ma anche all'infiltrazione nel tessuto economico, attraverso la consumazione dei tipici reati economici.

Oggetto di approfondimento della Direzione Distrettuale Antimafia sarà nell'immediato futuro la condotta di alcuni imprenditori che non esitano a rivolgersi ad organizzazione criminali di stampo mafioso, ed in particolare, 'ndranghetista per quanto qui riguarda, per l'abbattimento dei costi di impresa, in particolare nel campo del recupero dei crediti e dello smaltimento dei rifiuti: ambiti in cui le organizzazioni criminali offrono sempre più i loro servizi.

Ad oggi rimangono valide le considerazioni dei precedenti anni circa le articolazioni 'ndranghetiste che risulterebbero ammontare all'elevato numero di 23, presenti nelle province di Torino, Asti, Alessandria, Vercelli e Biella.

L'Ufficio distrettuale opera nella piena consapevolezza del fatto che, in presenza di una criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico che sempre più opera in ambiti territoriali estesi a più realtà territoriali azionali ed estere, non si può arretrare sul fronte delle investigazioni in coordinamento nazionale ed internazionale.

Anche nell'anno appena trascorso, pertanto, numerose e rilevanti sono state le esperienze della DDA nella cooperazione nazionale ed internazionale nel contrasto alla 'ndrangheta, con un costante e sistematico scambio di informazioni investigative e di vera e propria collaborazione con le Direzioni Distrettuali Antimafia di altre regioni, in particolare quelle dove hanno sede le c.d. *case madri* di cui le realtà criminali locali costituiscono evidente proiezione, e con le Autorità giudiziarie di altri Paesi, si pensi al Brasile nella collaborazione per la cattura del latitante Pasquino Vincenzo, oggi collaboratore di giustizia, grazie anche all'attività di coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e di Eurojust.

Importanza fondamentale, nell'ottica della investigazione con proiezioni internazionali, rivestono, infatti, le Squadre Investigative Comuni, costituite e composte da magistrati e polizia giudiziaria dei diversi Paesi europei, in cui siano contemporaneamente in corso procedimenti penali su ipotesi di reato collegate tra loro.

E non può che confermarsi la strategica rilevanza di ormai sperimentati strumenti investigativi, quali gli Ordini di Indagine Europei e i MAE: proprio recentemente grazie a tali strumenti di cooperazione è stata portata a termine una importante attività investigativa unitamente alla Procura della Repubblica e dall'Autorità giudiziaria e di Polizia giudiziaria francese, peraltro in materia di criminalità organizzata comune.

Le sentenze più recenti hanno riguardato le conferme in Appello ed in Cassazione delle sentenze di condanna per gli appartenenti alle cosche operanti nella zona dell'astigiano (proc. n. 14335/15 RGNR mod. 21 DDA Barbarossa e n. 3949/15 RGNR mod. 21 DDA Carminius - Fenice) e le sentenze di I grado riguardanti gli appartenenti alle cosche del canavesano (processi Platinum 23180/16 RGNR e Pugno di ferro 10317/15 RGNR in Chivasso e Volpiano).

Le indagini svolte ed aventi ad oggetto il contrasto alla criminalità organizzata di stampo 'ndranghetista, invece, hanno portato alla scoperta dei probabili autori di un omicidio di ndrangheta commesso nel 2004 in San Mauro Torinese risalente a quasi 20 anni fa, commesso nell'ambito di una faida calabrese (proc. pen. 19363/21 RGNR mod. 21 DDA nel quale due persone sono state sottoposte a custodia cautelare), ed all'infiltrazione della criminalità in interi settori economici.

In particolare, è emersa l'infiltrazione nelle attività economiche riguardanti appalti di servizi pubblici nel capoluogo, nella quale sono stati coinvolti soggetti emersi già nei primi processi di 'ndrangheta celebrati in Torino tra la fine degli anni 90 e gli inizi del 2000 (proc. pen. 11786/2020 RGNR mod. 21 DDA), nonché nel Centro Agroalimentare di Torino, consorzio a partecipazione pubblica (proc. RGNR 23469/2020) e nei mercati rionali (proc. pen. n. 752/2023 RGNR mod. 21 DDA).

Si evidenzia inoltre quanto emerso dai più recenti procedimenti penali è quello relativo alle modalità di ingresso e controllo di aziende ed imprese, che avviene attraverso l'intestazione fittizia di quote sociali, anche per eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale. In tale settore le articolazioni 'ndranghetiste ottengono il

supporto di professionisti, capaci di elaborare strategie idonee a mascherare la presenza di appartenenti alla ndrangheta dietro una variazione societaria.

Un'altra modalità di ingresso e gestione occulta di attività economiche è quella che deriva dal controllo di manodopera, anche specializzata, nel settore edile. La fornitura di manodopera ad imprese che ne hanno necessità, mascherata con ricorso a formule quali il distacco temporaneo di operai, consente la partecipazione ai cantieri, senza ricorso al subappalto.

Infine, i recenti arresti e processi hanno dimostrato come la ndrangheta continui ad occuparsi di gioco d'azzardo, funzionale all'esercizio dell'usura, a cercare contatti con il mondo della politica, ad ottenere appoggi da impiegati pubblici.

Dalle indagini, inoltre, emerge inoltre una chiara indicazione circa il forte radicamento del sodalizio 'ndranghetista nel capoluogo; risulta infatti che persone condannate definitivamente per l'appartenenza alla 'ndrangheta piemontese una volta scontata la pena, si reinseriscono appieno nelle dinamiche dell'associazione mafiosa.

Si conferma ancora l'attenzione nel contrasto anche a formazioni mafiose straniere, in particolare nigeriane, attive, in particolare, nel settore del narcotraffico, con la pronuncia di sentenze di condanna e, prima ancora, con l'applicazione di numerose misure della custodia cautelare

Numerose risultano anche le associazioni di narcotraffico, italiane e straniere, in particolar modo albanesi, che sono state oggetto di attenzione investigativa e processuale.

Relativamente alla Procura di Ivrea

In primo luogo, si evidenzia che il territorio è altresì sede di insediamenti di tipo mafioso per lo più di origine 'ndranghetista (più volte interessati da processi della locale DDA), che tuttora si manifestano quantomeno con ricorrenti reati spia.

Invero, si rilevano insediamenti attivi di criminalità organizzata di tipo mafioso, rispetto ai quali si registra la ripetuta attivazione di procedimenti gestiti dalla D.D.A.A.,

senza però che tale gestione assorba completamente il fenomeno, residuando ovviamente una significativa consistenza di procedimenti relativi ai c.d. “reati fine” o anche a delitti comuni (o almeno che appaiono tali) posti in essere dai sodali, prima e/o a prescindere dall'intervento della DDA. Importanti in tal senso appaiono i numeri delle iscrizioni relative, ad esempio, a reati estorsivi; preoccupante appare pure il dato, seppure aspecifico nella sua semplice indicazione codicistica, degli incendi e dei danneggiamenti seguiti da incendio, decisamente ricorrenti in numero superiore alla media piemontese.

Il fatto certamente più grave su cui si sta indagando è la cosiddetta “strage di Brandizzo”. Si procede per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo, ma rispetto a due indagati le medesime figure di reato sono state ipotizzate, nella prima fase delle indagini, come sostenute dal dolo eventuale.

I fatti, come noto, sono gravissimi e di eccezionale visibilità mediatica.

Fin dai primi momenti dell'indagine, è risultato evidente che i lavoratori deceduti operavano in una situazione di totale assenza di sicurezza per grave violazione delle procedure previste per i lavori da effettuare sui binari. Erano presenti sul posto figure di preposti sia riferibili all'azienda da cui dipendevano i lavoratori (SIGIFER) sia riferibili a RFI (società destinataria del lavoro che veniva svolto a seguito in appalto, rispetto al quale SIGIFER operava in subappalto).

L'attuale fase particolarmente delicata delle indagini non consente di entrare nel dettaglio delle attività svolte o in svolgimento; si può comunque dire che è in corso la raccolta delle informazioni di persone informate sui fatti circa le modalità con cui venivano abitualmente svolti i lavori sui binari da parte dei dipendenti SIGIFER, nonché su inquadramento e formazione degli stessi; si sta altresì cercando di approfondire il tema della verifica la parte del committente e dell'appaltatore dei lavori che venivano svolti dal subappaltatore, tanto più tenuto presente che tali lavori venivano svolti necessariamente con interlocuzione anche in tempo reale con dipendenti RFI, chiamati non solo a richiedere e consentire l'interruzione del transito dei treni proprio a garanzia della sicurezza dei lavori in corso ma altresì a verificare tempi, modi e regolarità dei lavori stessi. Analoghi approfondimenti sono in corso rispetto alle società appaltatrici. Sono state svolte numerose

attività di acquisizione documentale anche con perquisizioni, sono state condotte operazioni tecniche di vario genere, anche sui device di natura informatica. Allo stato sono indagati i due preposti sopra menzionati (l'uno di SIGIFER, l'altro di RFI), nonché vari soggetti aventi posizioni di garanzia nelle società interessate.

Si segnala che sullo stesso fatto si è altresì svolta – in parallelo - un'indagine da parte della Commissione Parlamentare sulla sicurezza del lavoro, che il 12 settembre scorso ha concluso i lavori presentando la relazione finale, Commissione con cui l'Ufficio, richiesto di collaborazione ed interlocuzione, ha produttivamente collaborato pur chiedendo il mantenimento del segreto istruttorio rispetto alle esternazioni della Commissione stessa.

Delicata e di interesse mediatico risulta anche l'indagine relativa alla caduta di un aereo militare appartenente alla pattuglia delle Frece Tricolori, che ha provocato il decesso della piccola Origliasso Laura, di soli 5 anni, ed il ferimento dei genitori e del fratello. Si indaga per disastro aereo colposo e omicidio e lesioni colpose. Anche questo fatto risale al 2023 (settembre) ma ha impegnato l'ufficio in modo importante con indagini particolarmente complesse ed ancora in corso (siamo tuttora in attesa delle consulenze tecniche che dovrebbero indicare con certezza le ragioni della caduta dell'aereo (verosimilmente ricollegabile in tutto o in parte ad un *birdstrike*) e se vi siano stati difetti delle procedure di sicurezza che ne hanno consentito il volo. Allo stato è indagato il solo pilota dell'aereo.

Relativamente alla Procura di Vercelli

Si segnala per la sua peculiarità di episodio di "omicidio": omicidio commesso alla fine del mese di febbraio 2024 all'interno di un appartamento della città ai danni di un uomo ad opera della compagna; fatto commesso con modalità particolarmente efferate – n. 49 coltellate- che hanno immediatamente suggerito l'opportunità di una perizia psichiatrica nei confronti della donna. Gli accertamenti si sono conclusi con l'affermazione dell'esistenza di un vizio parziale di mente. Non del tutto chiarito il movente, che tuttavia parrebbe affondare nella problematica psichiatrica da cui è affetta la donna (precisamente nella convinzione che la vittima, di professione infermiere presso l'ospedale cittadino, male

avesse accudito la centenaria madre dell'imputata ed anzi ne avesse in qualche modo provocato nell'estate 2023 il decesso, oggettivamente verificatosi mentre l'uomo le stava somministrando una medicina). Fatto in sé abbastanza semplice, ma che si è comunque giovato del ricorso all'analisi BPA (analisi delle tracce ematiche) ai fini della ricostruzione delle modalità e dello svolgersi concreto dell'azione omicidiaria. È stata già esercitata l'azione penale nelle forme del giudizio immediato c.d. custodiale e si è in attesa della fissazione della data di udienza avanti alla Corte di Assise.

Sempre nell'ambito dei reati contro la persona, stante la rilevanza mediatica assunta (a livello nazionale) deve essere ricordato il procedimento n. 1169/ 24 RGNR mod.44 relativo al sinistro stradale occorso la mattina di Pasqua 2024 sulla diramazione autostradale A4/A5 carreggiata sud. Km. 19,400 in territorio di Alice Castello e che ha coinvolto un'autovettura FERRARI con targa svizzera cagionando il decesso del conducente (noto DJ svizzero) e della trasportata (giovane modella ucraina).

La vicenda ha comportato il raccordo con la Polizia cantonale elvetica al fine di pervenirsi all'identificazione certa delle due vittime attraverso l'acquisizione di profili di DNA di comparazione; dopo questa prima fase – peraltro assai laboriosa- sono stati svolti accertamenti tecnici cinematici finalizzati alla ricostruzione della causa e delle modalità del sinistro. Allo stato attuale, sembrerebbe comunque doversi escludere il possibile coinvolgimento di altre autovetture nella perdita di controllo del mezzo e successivo schianto contro il guard-rail non avendo trovato effettivo riscontro l'ipotesi (emersa in una certa fase degli accertamenti) del coinvolgimento di altra vettura -dall'andamento di marcia anomalo- immortalata dalle telecamere di sorveglianza della rete autostradale in transito nelle adiacenze della vettura FERRARI. Sono stati comunque svolti accurati approfondimenti tecnici sul punto; non è stata ancora depositata la relazione finale del consulente tecnico.

Nell'ambito dei reati contro il patrimonio, l'evento delittuoso più importante attiene all'aggressione del caveau della INTESA SANPAOLO di Casale Monferrato ad opera di una

banda di malfattori. (Proc. N. 147/ 24 RGNR). Si è trattato di introduzione nel caveau della banca da parte di ignoti malfattori con forzatura di numerose cassette di sicurezza ed asportazione del contenuto delle stesse. I primi accertamenti, svolti dalla Squadra Mobile di Alessandria e dalla Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. di Casale Monferrato, consentivano di appurare che i rei avevano fatto accesso ai locali della Banca praticando un foro in corrispondenza di una dei pigli perimetrali del caveau. Da ciò l'assoluta gravità del fatto, che ha coinvolto oltre 250 clienti/ correntisti dell'istituto di credito - risultano avere proposto querela 274 persone offese - con un notevolissimo allarme sociale ed ha determinato un danno patrimoniale ammontante a diverse decine di milioni di euro; l'esatta quantificazione risulta estremamente difficile non esistendo né perizie di stima dei beni contenuti nelle cassette (denaro contante, oro, gioielli, orologi di valore ma anche titoli di credito, valori numismatici e filatelici). Vi è poi da dire che non tutti i clienti sono stati in grado di quantificare il danno economico patito; eseguendo però la somma matematica degli importi comunicati e valutando per difetto quelli omessi, appare lecito ipotizzare che i rei abbiano trafugato in totale non meno di € 10.000.000,00 - 15.000.000,00 fra denaro e beni di varia natura. In ragione di quanto detto circa l'area di provenienza degli indagati, si è reso necessario anche il raccordo con le DDA competenti e, soprattutto, con la DNA anche se si è deliberatamente scelto di non estendere gli accertamenti ad ambiti di competenza distrettuale ma di concentrare gli sforzi sui dati oggettivi e di esclusiva pertinenza dell'episodio di Casale Monferrato.

Relativamente alla Procura di Novara

Il procedimento penale RGNR 2737/2024 iscritto nei confronti di Davanzo Nicolas e Dattoli Francesca Porzia, nato a seguito dell'efferato omicidio commesso ai danni di FADILI Charaf, un giovane extra-comunitario attivo come spacciatore in una piazza di spaccio collocata in area boschiva. Le mutilazioni presenti sul corpo della vittima indirizzavano immediatamente le indagini verso la pista sentimentale. A seguito dei primi accertamenti svolti veniva identificato qual presunto esecutore materiale del delitto Davanzo Nicolas, giovane pregiudicato noto sul territorio come abituale assuntore di stupefacenti. Il delitto

risulterebbe ricollegabile ai rapporti intercorsi, pochi giorni prima, tra la vittima e la ex compagne del Davanzo, Dattoli Francesca Porzia, anch'essa gravata da precedenti penali e tossicodipendente. La donna, infatti, aveva raccontato al Davanzo di essere stata violentata dal Fadili in occasione dell'acquisto di stupefacente presso di lui ed aveva esplicitato la volontà di vendicarsi nei suoi confronti. Il Davanzo avrebbe pertanto dato attuazione a tali propositi, mutilando la vittima con diverse coltellate prima di finirla. Emerso il quadro indiziario nei suoi confronti, l'uomo veniva sottoposto a fermo e successivamente gli veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari.

Il procedimento penale RGNR N. 1524/2023 a carico di Garini Stefano Emilio ha ad oggetto l'omicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di parentela tra soggetto agente e persona offesa (madre). Le complesse indagini partivano dal rinvenimento di resti ossei e parti di tessuti umani presso il Parco del Ticino nel Comune di Trecate. In esito allo svolgimento di accertamenti tecnici irripetibili delegati al L.A.B.A.N.O.F. di Milano si riusciva a identificare il cadavere come appartenente all'anziana madre di Garini, abitante a Milano. A seguito di attività investigativa di natura tradizionale oltre che tecnica, emergevano gravi indizi di colpevolezza a carico del figlio della donna; il momento della morte della stessa risultava essere risalente di mesi rispetto al rinvenimento delle ossa; si scopriva altresì che si era svolto un rito funebre in chiesa, presenti inconsapevoli nipoti e amici, in assenza del corpo della donna, che al momento si trovava nel greto del fiume. Veniva chiesta e disposta la misura cautelare della custodia in carcere, con ordinanza del G.I.P. di Novara confermata in sede di riesame. Da ultimo veniva emesso l'avviso di cui

all'art. 415 bis c.p.p. e si è attualmente in attesa di esercitare l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio.

Relativamente alla Procura di Biella

Si segnala il procedimento n. 1053/2019 RGNR. mod. 21, avente ad oggetto i delitti di corruzione, istigazione alla corruzione, traffico di sostanze stupefacenti e cellulari, nonché estorsioni, lesioni personali e delitti di falso all'interno della Casa circondariale di Biella.

Nel luglio 2023 veniva una richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di 56 persone. All'esito, nel settembre 2023, il G.I.P presso il Tribunale di Biella, accoglieva quasi totalmente le richieste avanzate, così disponendo nei confronti di 54 soggetti su 56 le misure cautelari della custodia in carcere (33), arresti domiciliari (15), obbligo di presentazione alla P.G. (5), nonché la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio.

A causa della citata indagine il P.M. titolare Dr.ssa Ranieri ha subito delle minacce che hanno comportato dapprima l'adozione della vigilanza rafforzata e, successivamente, l'assegnazione di una scorta di 4° livello. Il procedimento è stato già definito con applicazione della pena su richiesta nei confronti di 25 soggetti in fase di indagine ed è attualmente pendente la richiesta di rinvio a giudizio.

In aggiunta, si menziona il procedimento n. 1554/2023 RGNR/mod. 21: omicidio pluriaggravato in concorso nei confronti del clochard SANTUS e successivo vilipendio di cadavere (attualmente in fase di notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.) per il quale è in corso la redazione della richiesta di rinvio a giudizio per la trattazione presso la Corte d'Assise; nel corso delle indagini è stato accertato che i correi hanno cagionato con efferata violenza la morte della persona offesa, per poi occultarne le lesioni (mortalità) mediante l'ustione dell'intero corpo; l'omicidio si è verificato in un contesto di estrema povertà e tossicodipendenza.

Da ultimo, di particolare rilevanza mediatica è il procedimento n. 3/2024 RGNR/mod.21, iscritto per i delitti di lesioni colpose e porto illegale d'arma da fuoco e munizionamento a carico dell'On. Emanuele Pozzolo, resosi responsabile – nella notte di Capodanno - delle lesioni colpose da arma fuoco nei confronti Campana Luca. La

delicatezza del presente procedimento risiedeva nel ruolo istituzionale della persona sottoposta ad indagini e nel conseguenziale impatto mediatico che ne è derivato, avuto anche riguardo ai risvolti politici della vicenda. Nel corso del procedimento si apprendeva che l'arma "portata" in luogo pubblico fosse detenuta in "regime da collezione" e che il munizionamento inserito fosse ad espansione. Il procedimento è stato definito con richiesta di rinvio a giudizio.

Appare opportuno concludere la presente Relazione con un'analisi dei dati statistici svolta dal Funzionario statistico presso la Corte d'Appello di Torino, stante l'estrema importanza dei medesimi non solo a fini numericamente illustrativi dell'attività degli Uffici del Pubblico Ministero del distretto, ma anche per il concreto e più efficiente esercizio del potere di vigilanza e controllo in capo alla scrivente.

Di seguito una breve analisi dei dati relativi a movimento e pendenze dei procedimenti tratti dalle comunicazioni trimestrali effettuate dagli uffici alla Direzione Generale di Statistica ed analisi organizzativa.

È stato inoltre commentato l'Indice di Ricambio (IR) definito come rapporto tra il numero di definizioni e il numero di sopravvenienze in un dato periodo. Se il ricambio tra flussi attivi e passivi è perfetto, ossia il quoziente è uguale a 1, ciò significa che l'ufficio è riuscito ad esaurire un numero di processi pari a quelli sopravvenuti, per cui l'ufficio può ritenersi in condizioni di stabilità. Diversamente, l'ufficio risulterà più (IR>1) o meno (IR<1) produttivo rispetto al flusso in ingresso.

Sui flussi dei procedimenti

1. Iscrizioni, definizioni e pendenze nelle Procure della Repubblica (Tavole 2.1, 2.1bis, 2.3, 2.3b, 2.3c, 2.3bis)

A livello distrettuale le iscrizioni nei registri delle notizie di reato contro autori noti (mod. 21) sono aumentate del 3%, mentre sono diminuite dell'1% le iscrizioni per i reati di competenza del G.d.P. (mod. 21bis). Si rileva una diminuzione dello 0,5% per le iscrizioni relative alle notizie di reato contro autori ignoti (mod. 44).

Per ciò che attiene all'attività di definizione, si registra una flessione soltanto per quanto riguarda il mod. 21 bis (-4%) mentre risulta un incremento del 4% per il modello 21 e del 7% per il modello 44. L'indice di ricambio a livello distrettuale è sempre inferiore a 1, perché si è definito meno di quanto si è incamerato, esclusa la DDA per i noti.

Le pendenze finali per i registri 21, 21 bis e 44 risultano essere comunque in diminuzione.

Il flusso dei fatti non costituenti reato ha visto un decremento sia negli iscritti (-1.1%), sia nei definiti (-6%), sia nelle pendenze finali (-3%). L'indice di ricambio risulta pari all'unità con un lieve peggioramento rispetto all'anno giudiziario precedente.

La Procura presso il Tribunale per i Minorenni mostra un aumento nelle iscrizioni, un aumento ancora superiore nelle definizioni dei procedimenti ed una conseguente, nonché considerevole, diminuzione delle pendenze finali, sia per i noti (-14%) sia per gli ignoti (-19%).

A livello circondariale i flussi dei procedimenti delle Procure della Repubblica con autore noto, con autore ignoto e dei fatti non costituenti notizia di reato sono differenziati, come si evince dalle tavole 2.3, 2.3b e 2.3c.

In particolare, per la Procura della Repubblica di Torino l'indice di ricambio risulta superiore ad 1 per il registro 21, poiché l'ufficio definisce più di quanto si iscriva, per cui le pendenze finali risultano diminuite del 15%. Lo stesso dicasi per l'indice di ricambio (superiore all'unità ed in miglioramento rispetto al periodo precedente) del modello 44, modello in cui si riscontra una riduzione del 24% delle pendenze finali (Tavola 2.3b).

Analoghe considerazioni valgono per il modello 45 (Tavola 2.3c).

Il rapporto fra gli iscritti a modello 45, rispetto agli iscritti a modello 21 (tavola 2.1bis), indicativo di una proporzionalità considerata negativa se superiore al 40%, mostra che nel nostro distretto la relazione fra i due registri è passata dal 35,72% al 34,50% a livello complessivo, rimanendo al di sotto del limite.

Per il dettaglio sui circondari si veda la tavola 2.1bis.

Nell'ultimo anno giudiziario l'86,4% dei procedimenti iscritti aveva un solo indagato, il 9,5% due e il 2,3% tre: questi tre gruppi rappresentano il 98,2% degli iscritti nel principale registro.

2. Tipologia di definizioni per il principale registro, mod. 21 (Tavole 2.5, 2.5 bis, 2.8, 2.12)

Le definizioni con richiesta di archiviazione per prescrizione a livello distrettuale sono state pari al 6,8% rispetto al totale delle definizioni.

Le definizioni con richieste per rinvio a giudizio ordinario, riti alternativi e citazioni dirette a giudizio rispetto alle principali modalità di definizione riportate della Tavola 2.8, risultano invece pari al 40%, aumentate di un punto percentuale rispetto allo scorso anno.

Le richieste di archiviazione per tutti i motivi risultano circa il 60% rispetto alle principali modalità di definizione e lievemente inferiori rispetto al periodo precedente (61%).

Per i dettagli sulle singole sedi si veda la tavola 2.8.

3. Durata dei procedimenti e giacenze per anno di iscrizione a modello 21 (Tav. 2.12 e 2.13bis)

A livello distrettuale, nel periodo considerato, la fase delle indagini preliminari si è conclusa entro 6 mesi dall'iscrizione nel 53,7% dei casi, nel 12,7% tra 6 mesi e un anno dall'iscrizione, nell'11,8% tra uno e due anni e oltre i due anni nell'21,8% dei casi.

Le pendenze al 31 dicembre 2023, distinte per anno di iscrizione, mostrano che gli iscritti più recenti (triennio 2021-2023) costituiscono il 72,3% del totale dei pendenti.

Per il modello 21bis l'incidenza è del 62,8%, per il modello 44 è del 77% ed infine per il modello 45 è del 60,8%.

I pendenti iscritti da oltre sei anni rappresentano il 18,6% nel modello 21bis, il 21,4% per il modello 45, percentuali maggiori rispetto all'8,5% del modello 21 e l'11,5% del modello 44.

4. Intercettazioni (Tav. 2.14)

Il totale delle intercettazioni effettuate dalle Procure presso i Tribunali ordinari del distretto risultano complessivamente pari a 4.653 evidenziando un aumento dell'8,5% rispetto al dato dello scorso anno (4.289). La Procura di Torino rappresenta il 45% del totale delle intercettazioni del distretto.

PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA,

questo Procuratore Generale conclude evidenziando l'assoluta rilevanza dello studio dei dati statistici, anche con riguardo all'effettività dello specifico dovere-potere di vigilanza e controllo ex articolo 6 D.Lvo. 106/2006.

Nel dettaglio, quanto emerso in particolare con riguardo ai tempi di definizione delle indagini preliminari, ai tempi del processo ed al potere di avocazione, alla luce della Riforma Cartabia ed alla già entrata in vigore del disposto dell'articolo 344 bis c.p.p., induce gli "operatori della Giustizia" ad una seria riflessione sull'importanza degli adeguamenti degli strumenti informatici a supporto ed alla necessità che - almeno nei Generali Uffici - sia prevista la presenza del Funzionario Statistico.

Torino, 24 ottobre 2024

Il Procuratore Generale
Lucia Musti